

GLI STATUTI A CONFRONTO

Legenda dei colori

Rosso = è del vecchio statuto, sparisce in quello nuovo

Nero = i commi o l'intero articolo sono presenti in entrambi gli statuti, vecchio e nuovo

Blu = solo nel nuovo statuto, è aggiunto o modificato

Viola = una parte del comma o l'intero comma del vecchio statuto è presente nel nuovo statuto; a volte due commi del vecchio statuto diventano un unico comma nel nuovo statuto; a volte i commi sono invertiti nel nuovo statuto. (la descrizione tra le parentesi in corsivo ed evidenziata in giallo indica la posizione nel nuovo e vecchio statuto).

Statuto 2015	Statuto 2022
TITOLO I COSTITUZIONE – SEDE – RAPPRESENTANZA E TUTELA FINI - PRINCIPI	TITOLO I COSTITUZIONE – NATURA GIURIDICA
Art. 1 Costituzione e sede L'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi <<ENS>>, costituito dall'Associazione Italiana dei Minorati dell'Udito e della Parola , è stato fondato a Padova il 24 settembre 1932 durante il Primo Raduno Nazionale per unanime volontà dei sordi italiani. L'ENS: - è Ente Morale ai sensi delle Leggi 12 maggio 1942, n. 889 e 21 agosto 1950, n. 698; - ha personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 31 marzo 1979 (G.U. 9.5.1979, n. 125); - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi	Art. 1 Natura giuridica e sede L'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, in breve ENS , costituito dalle associazioni italiane dei minorati dell'udito e della parola, è stato fondato a Padova il 24 settembre 1932 durante il Primo Raduno Nazionale per unanime volontà dei sordi italiani. E' ente morale ai sensi delle leggi 12 maggio 1942, n. 889 e 21 agosto 1950, n. 698, con personalità giuridica di diritto privato, di cui al D.P.R. 31 marzo 1979 (G.U. 9.5.1979, n. 125).

del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

- è iscritto nel registro delle persone giuridiche di cui al DPR 10 febbraio 2000, n. 361;
- è iscritto nel registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS)* di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- è accreditato per la formazione del personale della scuola dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca giusto D.M. del 18.07.05 (prot. n. 1365 del 21.07.05 ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 90 del 1.12.03);
- è riconosciuto Organizzazione Promozionale di Sport Disabili ai sensi dell'art. 25 dello statuto del C.I.P. – Comitato Italiano Paralimpico con delibera del Consiglio Nazionale n. 23 del 26 novembre 2005 (è diventato associazione benemerita);
- è iscritto come Ente di 2° classe all'Albo Nazionale provvisorio degli Enti di Servizio Civile Nazionale (determina del 17.01.06 dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

L'ENS nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico utilizza la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" e "Associazione di Promozione Sociale", ovvero l'acronimo "ONLUS" e l'acronimo "APS"*. A decorrere dall'istituzione e dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore l'ente utilizzerà l'acronimo "ETS" in luogo dell'acronimo "ONLUS".

L'ENS ha la sua Sede Centrale e legale in Roma, Via Gregorio VII, 120 – cap. 00165 e si presenta con le seguente denominazione: "ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE – ONLUS APS*", in forma abbreviata "ENS – ONLUS APS*".

A decorrere dall'istituzione e dall'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) l'ENS assumerà la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, la denominazione di "Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi – Ente del Terzo Settore – Associazione di Promozione Sociale (acronimi ETS – APS) in luogo di quella indicata in precedenza*.

E' organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), iscritta nel Registro delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ed in quello delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

E' associazione benemerita del Comitato Italiano Paralimpico.

A decorrere dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'ENS assume la qualifica di Ente del Terzo Settore.

L'ENS ha la sua Sede centrale e legale in Roma alla Via Gregorio VII n.120 – cap 00165.

<p>La data del 12 maggio, anniversario del riconoscimento giuridico dell'ENS – ONLUS APS*, è indetta festa nazionale dell'ENS – ONLUS APS*.</p> <p>La data del 24 settembre, costituzione dell'ENS – ONLUS APS* come Associazione tra i sordi italiani, è considerata solennità della categoria e Giornata Nazionale del Sordo.</p> <p>L'ultimo sabato del mese di settembre celebra la Giornata Mondiale dei Sordi. <i>(spostato alla fine dell'art 4 del nuovo statuto)</i></p>	
<p>Art. 2 Rappresentanza e tutela</p> <p>L'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi – ONLUS APS* è posto sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali, civili, culturali ed economici dei sordi italiani attribuitegli dalle leggi, anche attraverso i suoi rappresentanti designati nei casi previsti dalle norme di legge.</p>	<p>Art. 2 Rappresentanza e tutela</p> <p>L'ENS esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali, civili, culturali ed economici dei sordi italiani, nonché dei sordociechi, dei sordi con disabilità plurima, delle loro famiglie, attribuitegli dalle leggi e dal presente Statuto.</p>
<p>Art. 3 Fini</p> <p>Scopo dell'ENS – ONLUS APS*, che opera senza fini di lucro per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, è l'inclusione dei sordi nella società, perseguendone l'unità.</p> <p>L'ENS – ONLUS APS* tutela, rappresenta, promuove e valorizza la dignità e l'autonomia della persona sorda, i suoi pieni diritti di cittadinanza in tutti i campi della vita, l'autodeterminazione, l'accessibilità e l'informazione, l'educazione, la formazione e l'inclusione scolastica, post scolastica, professionale, lavorativa e sociale, la piena attuazione del diritto al lavoro dei sordi, favorendone il collocamento lavorativo e l'attività professionale in forme individuali e cooperative, la lingua dei segni, la comunicazione totale e il bilinguismo, la riabilitazione, la cultura, lo sport, il tempo libero e le attività ricreative.</p> <p>L'ENS – ONLUS APS* garantisce, tutela e promuove il diritto alla libertà di scelta di comunicazione della persona sorda.</p> <p>L'ENS – ONLUS APS* ripudia l'accanimento terapeutico ed ogni</p>	<p>Art. 3 Finalità</p> <p>L'ENS opera, con criteri di assoluta apertività e aconfessionalità, senza fini di lucro <i>(proviene dal primo comma – solo una parte – dell'art. 6 del vecchio statuto)</i> per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e di inclusione dei sordi nella società, perseguendo l'unità della categoria.</p> <p>A tal fine, promuove e valorizza la dignità e l'autonomia delle persone sorde, i loro pieni diritti di cittadinanza in tutti i campi della vita, l'autodeterminazione, l'accessibilità e l'informazione, l'educazione, la formazione e l'inclusione scolastica, post scolastica, professionale, lavorativa e sociale, favorendo il collocamento lavorativo e l'attività professionale in forme individuali e cooperative, promuovendo la lingua dei segni e la lingua dei segni tattile, la comunicazione totale e il bilinguismo,</p>

<p>forma di discriminazione tendente a limitare e mortificare la libertà e la dignità della persona.</p>	<p>la riabilitazione, la cultura, lo sport, il tempo libero e le attività ricreative.</p>
<p>Art. 4 Attività istituzionali</p> <p>Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3, l'ENS – ONLUS APS* ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere a), d), h), i), k), l), m), p), u), w) del Decreto Legislativo n. 117 del 3/7/2017**:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. promuove ogni iniziativa presso gli organi competenti dello Stato e degli Enti locali territoriali per l'emanazione di leggi e di atti amministrativi, linee guida, buone prassi; B. promuove particolari interventi, anche assistenziali in favore dei sordi e sordociechi, anche pluriminorati e/o affetti da malattie genetiche, in collaborazione con lo Stato, gli Enti Locali e gli Organismi privati; C. promuove servizi di volontariato e servizi di carattere mutualistico tra gli associati in tutti i settori della vita sociale; D. promuove e divulga ogni iniziativa nel campo della salute della persona, della profilassi, della prevenzione, della riabilitazione, dell'educazione sanitaria, anche in collaborazione con i Servizi Sanitari nazionali e regionali; E. partecipa a mezzo di propri rappresentanti a Consigli di amministrazione all'uopo istituiti secondo le leggi vigenti; F. promuove ed attua iniziative in favore dei sordi e/o degli associati, anche mediante la creazione di apposite strutture operative, nonché in base a specifiche convenzioni e/o protocolli con pubbliche amministrazioni, società e/o gli organismi competenti, pubblici e/o privati; G. promuove iniziative nel campo della ricerca tecnologica e della sperimentazione delle nuove tecnologie, favorendo in particolare l'utilizzo delle stesse per l'abbattimento delle barriere della comunicazione e l'accessibilità universale nel campo dei media, della telefonia fissa e mobile, dell'informatica, del digitale e quant'altro ad esso attinente; 	<p>Art. 4 Attività istituzionali</p> <p>Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3 dello Statuto, nonché di quelle di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), d), h), i), k), l), m), p), u), w) del Decreto Legislativo n. 117 del 3/7/2017, l'ENS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) promuove ogni iniziativa presso gli organi competenti dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali per l'emanazione di leggi e di atti amministrativi, linee guida, buone prassi, a tutela delle persone sorde; 2) promuove servizi di volontariato e servizi di carattere mutualistico tra gli associati in tutti i settori della vita sociale; 3) promuove e divulga ogni iniziativa nel campo della salute della persona, della profilassi, della prevenzione, della riabilitazione, dell'educazione sanitaria, anche in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale; 4) partecipa, a mezzo di propri rappresentanti, agli enti preposti alla tutela delle persone sorde, secondo le leggi vigenti; 5) promuove ed attua iniziative in favore dei sordi anche mediante la creazione di apposite strutture operative, nonché in base a specifiche convenzioni e/o protocolli con pubbliche amministrazioni, società e/o organismi competenti, pubblici e/o privati, secondo i principi di co-programmazione e co-determinazione di cui agli articoli 55 e 56 del Codice del Terzo Settore;

<p>H. istituisce, anche con la partecipazione di propri soci, cooperative, imprese sociali e/o comitati, per la gestione di specifiche attività e per l'erogazione di servizi;</p> <p>I. promuove ed organizza, attività didattica domiciliare, per il recupero scolastico e del doposcuola e corsi di formazione professionale;</p> <p>J. collabora con le Istituzioni e/o gli Organismi locali, regionali, statali, Organizzazioni non Governative, Organizzazioni Internazionali nel campo della prevenzione, riabilitazione, istruzione, educazione scolastica, inserimento, formazione professionale, avviamento al lavoro, e ad ogni azione finalizzata alla piena inclusione sociale e all'autonomia della persona sorda;</p> <p>K. collabora con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali nel campo dell'istruzione e dell'educazione dei sordi per assicurare un sistema scolastico pienamente inclusivo attraverso il sistema del bilinguismo, della Lingua dei Segni Italiana e della lingua parlata/scritta;</p> <p>L. promuove e organizza, anche in collaborazione con le Università, le Regioni, gli Enti Locali, iniziative di sensibilizzazione sulla Lingua dei Segni e Cultura dei Sordi, corsi per l'apprendimento della Lingua dei Segni e LIS tattile, iniziative per la formazione, specializzazione e/o aggiornamento di Docenti dei corsi di Lingua dei Segni e LIS tattile, Assistenti alla comunicazione, Interpreti della Lingua dei Segni e LIS tattile secondo i programmi e le procedure definite nel Piano di Offerta Formativa dell'ENS – ONLUS APS* (POF), proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea Nazionale, cura la tenuta del Registro Nazionale dei Docenti dei corsi di LIS e LIS tattile (RND), del Registro Assistenti alla comunicazione (RNA) e del Registro Nazionale Interpreti della Lingua dei Segni e LIS tattile (RNI);</p> <p>M. collabora con Università, Istituti di ricerca, Organismi nazionali ed internazionali, nonché con le strutture pubbliche e private, per lo sviluppo delle capacità operative nelle varie attività artigiane, professionali e imprenditoriali; a tal fine promuove ed organizza anche tirocini lavorativi,</p>	<p>6) promuove iniziative nel campo della ricerca e della sperimentazione tecnologica, favorendo l'utilizzo dei risultati per l'abbattimento delle barriere della comunicazione e l'accessibilità universale nel campo dei media, della telefonia fissa e mobile, dell'informatica, del digitale e quant'altro ad esso attinente;</p> <p>7) istituisce, anche con la partecipazione di propri soci, cooperative, imprese sociali e/o comitati, per la gestione di specifiche attività e per l'erogazione di servizi;</p> <p>8) promuove ed organizza, attività didattica domiciliare, per il recupero scolastico e del doposcuola e corsi di formazione professionale;</p> <p>9) collabora con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali nel campo dell'istruzione e dell'educazione dei sordi per assicurare un sistema scolastico pienamente inclusivo attraverso il sistema del bilinguismo, della Lingua dei Segni Italiana, della LIS tattile e della lingua parlata/scritta;</p> <p>10) promuove e organizza, anche in collaborazione con i Ministeri, le Università, le Regioni, gli Enti Pubblici, iniziative di sensibilizzazione e operative per l'apprendimento della Lingua dei Segni e LIS tattile, iniziative per la formazione, specializzazione e/o aggiornamento di Docenti dei corsi di Lingua dei Segni e LIS tattile, Assistenti alla comunicazione, Interpreti della Lingua dei Segni e LIS tattile secondo i programmi e le procedure definite nel Piano di Offerta Formativa dell'ENS, cura la tenuta del Registro Nazionale dei Docenti e dei Coordinatori dei corsi di LIS e LIS tattile;</p> <p>11) collabora con Università, Istituti di ricerca, Organismi nazionali ed internazionali, nonché con le strutture pubbliche e private, per lo sviluppo delle capacità</p>
---	---

<p>stages ed esperienze formative presso strutture ed enti pubblici e privati;</p> <p>N. cura, stimola, promuove studi, ricerche e ogni iniziativa sulla sordità nei suoi aspetti medico-legali, psico-pedagogici, linguistico-culturali;</p> <p>O. divulga opere, sussidi scientifici e culturali, produce notiziari, riviste, bollettini informativi anche utilizzando sistemi, piattaforme, applicazioni multimediali innovative che garantiscano pari opportunità di accesso alle persone sorde e l'abbattimento delle barriere della comunicazione anche mediante sistemi multimediali;</p> <p>P. può collaborare con le Associazioni Nazionali di interpreti e di interpreti di Lingua dei Segni riconosciute dallo Stato;</p> <p>Q. attua iniziative per la promozione dei diritti e delle pari opportunità per l'infanzia, l'adolescenza, la gioventù e la condizione femminile della categoria (va al punto 12 dell'art. 4 del nuovo statuto);</p> <p>R. può concorrere, in caso di discriminazione dovuta alla sordità o ogni volta che sarà ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, all'assistenza dei propri soci o dei dirigenti, per questioni sorte nello svolgimento delle proprie funzioni, nelle controversie di natura civile, penale, amministrativa sia in sede giudiziale che extragiudiziale;</p> <p>S. esplica attività promozionale attraverso centri di cultura, ricreativi, sportivi e di educazione, nonché ogni altra iniziativa per i giovani, le donne, gli anziani e i cittadini sordi stranieri;</p> <p>T. può attuare, su deliberazione del Consiglio Direttivo, iniziative di patronato in favore dei sordi autonomamente o in accordo con altri soggetti;</p> <p>U. partecipa, con la Sede Centrale e/o con le articolazioni periferiche territorialmente competenti, a bandi e gare di appalto, pubbliche e/o private, per l'acquisizione di servizi.</p> <p>(va al punto 17 dell'art. 4 del nuovo statuto) È fatto divieto all'ENS – ONLUS APS* di svolgere attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti, ad eccezione di quelle direttamente connesse e</p>	<p>operative nelle varie attività artigiane, professionali e imprenditoriali, organizzando anche tirocini lavorativi, stage ed esperienze formative presso strutture ed enti pubblici e privati;</p> <p>12) cura, stimola, promuove studi, ricerche e ogni iniziativa sulla sordità nei suoi aspetti medico-legali, psico-pedagogici, linguistico-culturali, promuovendo la tutela dei diritti e delle pari opportunità per l'infanzia, l'adolescenza, la gioventù e la condizione femminile della categoria (proviene dalla lettera Q dell'art. 4 del vecchio statuto);</p> <p>13) può collaborare con le Associazioni Nazionali di interpreti e di interpreti di Lingua dei Segni riconosciute dallo Stato;</p> <p>14) può avviare iniziative di patronato in favore dei sordi, autonomamente o in accordo con altri soggetti;</p> <p>15) può organizzare raccolte di fondi come definite nell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, ossia attività ed iniziative anche in forma organizzata e continuativa finalizzate a finanziare le attività di interesse generale dell'ENS, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore;</p> <p>16) nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità statutarie, può aderire ed essere membro di organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi o connessi (proviene dall'art. 7 del vecchio statuto); e parimenti può affiliare associazioni e organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi o connessi;</p> <p>17) può svolgere attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano direttamente connesse e strumentali rispetto alle attività di interesse generale,</p>
--	--

<p>di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti consentiti dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3/7/2017 e successive modifiche e integrazioni***.</p>	<p>secondo i criteri e i limiti consentiti dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e sempre a condizione che abbiano carattere di sussidiarietà. <i>(provviene dall'ultimo comma dell'art. 4 del vecchio statuto)</i></p> <p>Al fine di ricordare le tappe significative dell'ente, il 12 maggio, anniversario del riconoscimento giuridico dell'ENS, è istituita la festa nazionale dell'ente; il 24 settembre, giorno della costituzione dell'ENS come Associazione tra i sordi italiani, è istituita la Giornata Nazionale del Sordo; l'ultimo sabato del mese di settembre di ogni anno, è fissata la celebrazione della Giornata Mondiale dei Sordi. <i>(provviene dagli ultimi commi dell'art. 1 del vecchio statuto)</i></p>
<p>Art. 5 Principi ispiratori</p> <p>L'ENS si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, alla <<Carta dei diritti dell'uomo>>, alla Dichiarazione di Salamanca del 1984 in materia di educazione, alla <<Dichiarazione di Madrid sulla non discriminazione>> del 2002, alla <<Conferenza di Salonico>> del 2003 sulle pari opportunità dei disabili nel mondo del lavoro, alle Risoluzioni del Parlamento Europeo del 17 giugno 1988 (C 187 del 18.07.1988), e del 18 novembre 1998 (C 379 del 07.12.1998), alla <<Convenzione O.N.U. sui diritti delle Persone con disabilità>> 13.12.06 ratificata dall'Italia con Legge n. 18 del 3.03.09 e ai documenti e dichiarazioni nazionali ed internazionali tendenti a garantire l'attuazione dei diritti delle persone con minorazioni uditive.</p>	<p>Art. 5 Principi ispiratori</p> <p>L'ENS si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, alla Carta dei diritti dell'uomo, alla Dichiarazione di Salamanca del 1984 in materia di educazione, alla Dichiarazione di Madrid sulla non discriminazione del 2002, alla Conferenza di Salonico del 2003 sulle pari opportunità dei disabili nel mondo del lavoro, alle Risoluzioni del Parlamento Europeo del 17 giugno 1988 (C 187 del 18.07.1988) e del 18 novembre 1998 (C 379 del 07.12.1998), alla Convenzione O.N.U. sui diritti delle Persone con disabilità 13.12.2006 ratificata dall'Italia con Legge n. 18 del 03.03.2009, <i>alla Convenzione sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, al comma 1 dell'art. 34-ter della Legge 21 maggio 2021 n. 69 che recita "la Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LISt)",</i> e ai documenti e dichiarazioni nazionali ed internazionali tendenti a garantire l'attuazione dei diritti delle persone con minorazioni uditive.</p>

<p>Art. 6 Principi generali</p> <p>L'ENS – ONLUS APS* per il conseguimento dei propri fini opera con criteri di assoluta apertività ed aconfessionalità <i>(si inserisce nel primo comma dell'art. 3)</i> e non persegue fini di lucro.</p> <p>Adotta il principio della sovranità dell'assemblea dei soci e si ispira ai principi della democrazia e del pluralismo.</p> <p>Attua una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo con esclusione anche temporanea dalla partecipazione alla vita associativa nelle modalità previste e disciplinate dallo Statuto e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché per la nomina degli Organi Sociali.</p>	
<p>Art. 7 Dei rapporti con le Organizzazioni Nazionali ed Internazionali</p> <p>L'ENS – ONLUS APS*, per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, può aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali, anche a carattere federativo. <i>(è diventato punto n. 17 dell'art. 4 del nuovo statuto)</i></p>	
<p>TITOLO II DEL PATRIMONIO SOCIALE E DEI PROVENTI</p>	<p>TITOLO XXIV DEL PATRIMONIO SOCIALE ED ENTRATE</p>
<p>Art. 8 Patrimonio</p> <p>Il patrimonio sociale è costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili di cui l'ENS – ONLUS APS* ha la proprietà a qualsiasi titolo.</p> <p>Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3/07/2017**, amministra i beni immobili, limitatamente a locazioni ordinarie e commerciali (quattro + quattro, sei + sei) o comodati d'uso con la durata non superiore alla locazione</p>	<p>Art. 55 Patrimonio, destinazione dei beni e divieto di distribuzione di utili</p> <p>Il patrimonio sociale è costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili di cui l'ENS ha la titolarità.</p> <p>Il Consiglio Direttivo amministra i beni immobili e compie ogni atto di gestione straordinaria ed ordinaria e può deliberare la loro assegnazione, sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito, alle</p>

commerciale, e può deliberare la loro assegnazione alle Sezioni Provinciali ed ai Consigli Regionali, dietro il versamento di una quota mensile da destinarsi al fondo per le manutenzioni immobiliari gestito dal Consiglio Direttivo, tenendo conto dell'ubicazione degli immobili stessi e della loro finalità, previo parere delle Sezioni Provinciali e dei Consigli Regionali ove siano ubicate le proprietà immobiliari.

I poteri di amministrazione su tali beni da parte degli organi provinciali e regionali sono limitati alla gestione ordinaria, in tal caso i predetti organi ne assumono i relativi oneri tributari, di manutenzione ordinaria e custodia.

Per i beni mobili gli organi provinciali e regionali assumono gli oneri di manutenzione e custodia.

(similmente va trasferito all'art. 61 del nuovo statuto) Sono obbligatori per ogni organo ENS – ONLUS APS*:

- a. i libri sociali: verbali, protocollo, contabili a norma di legge e di statuto;
- b. la cura e la conservazione dei documenti contabili e della corrispondenza per un periodo non inferiore ai 10 anni;
- c. la tutela e la conservazione permanente del patrimonio e dei documenti di rilevanza storica;
- d. la tenuta e l'aggiornamento annuale del libro inventari;
- e. la cura e l'aggiornamento dell'archivio storico dei soci.

Nell'adempimento dei compiti di cui ai commi precedenti, gli Organi dell'ENS – ONLUS APS* devono adottare idonee misure per tutelare la riservatezza dei dati.

Il patrimonio dell'ENS – ONLUS APS*, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli utili e avanzi di gestione, oltre che per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, possono essere utilizzati anche per quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 3.7.2017, n. 117**.

Sezioni provinciali e ai Consigli regionali che ne facciano richiesta. Le sedi territoriali contribuiscono con una quota mensile al fondo per le manutenzioni immobiliari gestito dal Consiglio Direttivo.

In caso di attribuzione dell'utilizzo di beni immobili alle sedi periferiche i poteri di amministrazione sugli stessi da parte degli Organi provinciali e regionali sono limitati alla gestione ordinaria. In tal caso i predetti Organi ne assumono i relativi oneri tributari, fiscali, manutentivi e di custodia, oltre a sostenere le spese variabili e fisse.

Il patrimonio dell'ENS, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie nell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione, oltre che per la realizzazione delle attività istituzionali, possono essere utilizzati anche per quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili vietata:

- 1) la corresponsione ad amministratori, e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o, comunque, superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni ed aventi similare struttura organizzativa;
- 2) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate **a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.**

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a. la corresponsione ad amministratori, **sindaci** e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- c. **l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;**
- d. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, **salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano**

contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- 3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità.

<p>l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;</p> <p>e. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	
<p>Art. 9 Entrate</p> <p>Le entrate dell'ENS – ONLUS APS* sono costituite da rendite delle attività patrimoniali, dalle quote e contributi sociali, dai contributi ordinari e straordinari dello Stato o di altri Enti pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti ed oblazioni, dai proventi di iniziative di carattere economico, da ogni altra entrata.</p> <p>Gli utili ed avanzi di gestione delle attività di carattere economico vengono destinati ad incremento del patrimonio sociale dell'ENS – ONLUS APS* ovvero alla realizzazione di attività istituzionali aventi particolare interesse e finalità.</p> <p>L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. A tale scopo dovrà essere redatto il bilancio o un rendiconto annuale.</p> <p>Le entrate dell'ENS – ONLUS APS* sono amministrate dalla Sede Centrale per tramite del Consiglio Direttivo.</p> <p>Gli organi periferici, fatto salvo il potere di controllo e direzione della Sede Centrale, amministrano le entrate che acquisiscono su scala locale o attraverso i conferimenti della Sede Centrale per tramite dei Consigli Regionali e dei Consigli Provinciali.</p>	<p>Art. 56 Entrate</p> <p>Le entrate dell'ENS sono costituite da rendite delle attività patrimoniali, dalle quote e contributi sociali, dai contributi ordinari e straordinari dello Stato o di altri Enti pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti, dai proventi di iniziative di carattere economico, da ogni altra entrata.</p> <p>Gli utili ed avanzi di gestione delle attività di carattere economico sono destinate alla realizzazione di attività istituzionali.</p> <p>Le entrate dell'ENS sono amministrare dalla Sede Centrale per tramite del Consiglio Direttivo.</p> <p>Gli organi periferici, fatto salvo il potere di controllo e direzione della Sede Centrale, amministrano le entrate che acquisiscono su scala locale o attraverso i conferimenti della Sede Centrale per tramite dei Consigli Regionali e dei Consigli Provinciali.</p>
<p>Art. 10 Bilanci consuntivi</p> <p>I Consigli Provinciali approvano il bilancio consuntivo, l'allegata relazione morale e finanziaria e provvedono all'invio tramite PEC al Consiglio Regionale entro il 20 febbraio.</p>	<p>Art. 57 Bilancio consuntivo</p> <p>I Consigli Provinciali approvano il bilancio consuntivo, e provvedono all'invio tramite PEC al Consiglio Regionale entro il</p>

<p>I Consigli Regionali approvano il Bilancio consuntivo, l'allegata relazione morale e finanziaria delle Sezioni Provinciali entro il 20 marzo;</p> <p>Le Assemblee Regionali approvano il bilancio unico regionale, l'allegata relazione morale e finanziaria dei Consigli Regionali e provvedono all'invio per PEC alla Sede Centrale entro il 20 marzo. L'Assemblea Nazionale approva entro il 30 aprile il Bilancio consuntivo dell'ENS – ONLUS APS*, composto dal bilancio della Sede Centrale e dai bilanci delle sedi regionali e la relazione morale/finanziaria della Sede Centrale.</p> <p>I bilanci consuntivi di cui ai commi precedenti saranno redatti in conformità alla modulistica che sarà definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 117 del 3/07/2017.</p> <p>Il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Nazionale redigono e approvano il bilancio sociale dell'ENS – ONLUS APS* secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo n. 117 del 3/07/2017.</p>	<p>20 febbraio unitamente alla relazione di missione discussa e presentata in sede consiliare.</p> <p>Il Consiglio Regionale approva il bilancio consuntivo, l'allegata relazione di missione delle Sezioni Provinciali entro il 20 marzo.</p> <p>L'Assemblea Regionale approva il bilancio unico regionale, l'allegata relazione di missione del Consiglio Regionale e provvede all'invio per PEC alla Sede Centrale entro il 20 marzo.</p> <p>L'Assemblea Nazionale approva entro il 30 aprile il Bilancio consuntivo dell'ENS composto dal bilancio della Sede Centrale e dai bilanci delle sedi regionali e la relazione di missione della Sede Centrale.</p> <p>I bilanci consuntivi di cui ai commi precedenti sono redatti in conformità alla modulistica che sarà definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.</p> <p>Il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Nazionale redigono e approvano il bilancio sociale dell'ENS secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.</p>
	<p>Art. 58 Bilancio sociale</p> <p>Relativamente agli esercizi sociali nei quali i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a un milione di euro deve essere redatto il bilancio sociale in conformità alla normativa vigente in materia di Enti del Terzo settore.</p> <p>Lo stesso viene approvato dall'Assemblea Nazionale entro il 30 aprile di ogni anno in sede di approvazione del bilancio di esercizio.</p>

	Il Bilancio sociale è depositato presso il Registro unico nazionale e pubblicato sul sito internet dell'Associazione.
<p><i>(similmente proviene dal quinto comma dell'art. 8 del vecchio statuto)</i></p> <p>Sono obbligatori per ogni organo ENS – ONLUS APS*:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. i libri sociali: verbali, protocollo, contabili a norma di legge e di statuto; b. la cura e la conservazione dei documenti contabili e della corrispondenza per un periodo non inferiore ai 10 anni; c. la tutela e la conservazione permanente del patrimonio e dei documenti di rilevanza storica; d. la tenuta e l'aggiornamento annuale del libro inventari; e. la cura e l'aggiornamento dell'archivio storico dei soci. 	<p>Art. 59 Libri sociali obbligatori</p> <p>L'Associazione è tenuta a mantenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il libro degli associati o aderenti, anche su supporto informatico; 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea Nazionale, dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali; 4) la tenuta e l'aggiornamento annuale del libro inventari. <p>I libri di cui ai punti 1) e 2) sono tenuti a cura dell'organo di riferimento.</p> <p>Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le procedure fissate dal Regolamento esecutivo.</p>
TITOLO III DEI SOCI	TITOLO II DEI SOCI
<p>Art. 11 Categorie</p> <p>Il corpo sociale è composto da soci: effettivi, aggregati, sostenitori, onorari. Sono soci effettivi i maggiori di età, affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale</p>	<p>Art. 6 Categorie dei soci</p> <p>Il corpo sociale è composto da soci effettivi, aggregati, onorari. Sono soci effettivi i soggetti maggiori di età, affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia</p>

<p>apprendimento della lingua parlata riconosciuti sordi ai sensi della legge 381/1970 e s.m.i.. Sono soci aggregati i legali rappresentanti dei minori e degli interdetti giudiziali affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento della lingua parlata o coloro che sono colpiti da sordità profonda a qualsiasi età. Sono soci sostenitori coloro che condividono le finalità e gli obiettivi dell'ENS – ONLUS APS* e contribuiscono economicamente alle sue attività. Sono soci onorari coloro che hanno reso particolari e significativi servizi all'ENS e ai sordi. Possono essere soci dell'ENS – ONLUS APS* anche i cittadini stranieri sordi residenti in Italia e i cittadini italiani sordi residenti all'estero. La qualificazione di socio onorario può essere attribuita anche "alla memoria".</p>	<p>compromesso il normale apprendimento della lingua parlata e che risultano riconosciuti tali ai sensi della legge n. 381/1970 e s.m.i.. Sono soci aggregati i genitori di persona minorenni, il tutore, il curatore e l'amministratore di sostegno di coloro i quali sono affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento della lingua parlata e che risultano riconosciuti sordi ai sensi della legge n. 381/1970 e s.m.i.. Sono soci onorari coloro che hanno reso particolari e significativi servizi all'ENS e ai sordi. Sono denominati Amici dell'ENS coloro i quali condividono le finalità e gli obiettivi dell'ENS e sostengono l'attività dell'associazione contribuendo economicamente alla stessa. Possono essere soci dell'ENS anche i cittadini stranieri sordi residenti in Italia e i cittadini italiani sordi residenti all'estero.</p>
<p>Art. 12 Sezione di iscrizione e trasferimenti</p> <p>I soci effettivi ed aggregati sono tenuti ad iscriversi alla Sezione nella cui circoscrizione hanno la residenza. Il trasferimento di un socio è determinato dal cambio di residenza. Le Sezioni interessate al trasferimento informano i rispettivi Consigli Regionali. Il trasferimento ha effetto dalla data di ricezione della documentazione presso la Sezione di nuova appartenenza. I sordi italiani residenti all'estero indicano la Sezione Provinciale presso la quale intendono essere iscritti. I sordi stranieri residenti nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano saranno iscritti rispettivamente nelle Sezioni di Rimini e di Roma.</p>	<p>Art. 7 Iscrizione dei soci</p> <p>I soci effettivi ed aggregati devono iscriversi alla Sezione nella cui circoscrizione hanno la residenza. I sordi italiani residenti all'estero indicano la Sezione Provinciale presso la quale intendono essere iscritti. I sordi stranieri residenti nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano saranno iscritti rispettivamente nelle Sezioni di Rimini e di Roma. Le modalità di iscrizione e di trasferimento sono disciplinate dal Regolamento Esecutivo.</p>

<p>Le modalità di trasferimento sono disciplinate dal Regolamento Generale Interno.</p>	
<p>Art. 13 Iscrizione dei nuovi soci <i>(si trasferisce nel R.E.)</i></p> <p>L'iscrizione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Provinciale territorialmente competente nella prima seduta successiva alla data di ricezione della domanda; detta delibera deve essere trasmessa al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale.</p> <p>I documenti relativi all'iscrizione devono essere conservati dalla Sezione competente, che ne ha la responsabilità della custodia e della riservatezza.</p> <p>Il Consiglio Provinciale comunica all'aspirante socio l'esito della domanda entro 10 giorni dalla data di deliberazione subordinata al pagamento della quota sociale tramite delega INPS o bonifico bancario su conto corrente dedicato della Sede Centrale o bollettino postale su conto corrente postale della Sede Centrale.</p> <p>Nel caso in cui la domanda d'iscrizione venga respinta, la comunicazione di cui al comma precedente deve essere inoltrata mediante raccomandata a.r. o mezzo equipollente.</p> <p>Contro tale provvedimento è possibile ricorrere entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Probiviri che decide in via definitiva e provvede a comunicare l'esito al ricorrente ed alla Sezione competente per territorio.</p> <p>Ai soci è rilasciata la tessera sociale dalla Sezione competente, con l'indicazione della categoria di appartenenza.</p> <p>Le tessere, salvo diversa disposizione dell'Assemblea Nazionale, sono fornite dalla Sede Centrale e debbono essere annualmente rinnovate o vidimate.</p>	

<p>Le procedure di iscrizione e sostituzione delle tessere smarrite sono disciplinate dal Regolamento Generale Interno.</p>	
<p>Art. 14 Doveri dei Dirigenti - Segreto d'ufficio</p> <p>Si è reso necessario eliminare l'art. 14 del vecchio statuto (segreto d'ufficio) in quanto la norma statutaria è in contrasto con le disposizioni normative. Il segreto d'ufficio infatti compete solo ai pubblici ufficiali e a coloro che svolgono funzioni pubbliche, non è possibile attribuirlo ai soci di un'associazione di diritto privato seppur svolgono attività di dirigenti.</p> <p>La normativa sul diritto alla privacy e alla riservatezza è quanto applicabile e non è necessario che venga dedicato un articolo per richiamarla in quanto il richiamo avviene in automatico e per Legge.</p>	
<p>Art. 15 Diritti e doveri dei soci</p> <p>I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa secondo i principi del presente Statuto.</p> <p>I soci hanno il dovere di rispettare lo Statuto, il Regolamento Generale Interno (RGI), il Codice Etico dell'Ente, gli atti deliberativi, di indirizzo e le circolari degli organi dell'ENS – ONLUS APS*.</p> <p>I soci effettivi e aggregati hanno il dovere di versare la quota associativa determinata dall'Assemblea Nazionale.</p> <p>I soci dell'Ente sono tenuti inoltre:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. al rispetto ed alla lealtà nei confronti dell'Ente, dei dirigenti, dei collaboratori, dei funzionari e degli altri soci dell'ENS – ONLUS APS*; b. al rispetto dei principi di apartiticità dell'ENS – ONLUS APS* astenendosi da azioni di propaganda politica nelle proprie sedi locali; c. i soci effettivi e aggregati a pagare l'annuale quota sociale attraverso la delega INPS o mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato della Sede Centrale o bollettino 	<p>Art. 8 Diritti e doveri dei soci</p> <p>I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.</p> <p>I soci effettivi hanno diritto di elettorato attivo e passivo secondo i requisiti presenti nello Statuto. (proviene dal vecchio art. 18 primo comma)</p> <p>I soci hanno il dovere di rispettare lo Statuto, il Regolamento Esecutivo, il Codice Etico dell'Ente, gli atti deliberativi, di indirizzo e le circolari degli organi dell'ENS.</p> <p>I soci dell'ENS sono tenuti, inoltre:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) al rispetto dei principi di apartiticità dell'ENS astenendosi da azioni di propaganda politica nelle proprie sedi locali, circoli e Rappresentanze Comunali e Intercomunali; 2) i soci effettivi e aggregati sono obbligati a versare la quota associativa determinata dall'Assemblea Nazionale. In concomitanza delle Assemblee e dei Congressi, per

postale su conto corrente postale della Sede Centrale entro il 31 gennaio. Le modalità di versamento della quota sociale saranno demandate all'Assemblea Nazionale;

- d. in concomitanza delle Assemblee Provinciali, Regionali e del Congresso Nazionale il socio effettivo e aggregato, per esercitare il diritto di voto, deve risultare in regola con il pagamento della quota sociale;
- e. è fatto divieto a chiunque di usare simboli e strumenti dell'ENS – ONLUS APS* in occasione di partecipazione a competizioni elettorali politiche o amministrative;
- f. i dirigenti dell'ENS – ONLUS APS*, nazionali, regionali e provinciali, che si candidano a competizioni elettorali, decadono dalla carica e inoltre non possono ricoprire incarichi all'interno di partiti e/o movimenti politici;
- g. coloro che sono eletti nei Comuni, Province, Regione e/o nel Parlamento o nominati assessori negli Enti Locali non possono candidarsi alle cariche sociali dell'ENS – ONLUS APS* se non dopo aver rinunciato alla carica politica;
- h. gli atti ed i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari sono valutati con maggior rigore se il socio è un dirigente;
- i. i soci che ricoprono cariche sociali all'interno dell'ENS – ONLUS APS* non possono, a pena di decadenza, far parte a qualsiasi titolo di altre associazioni, cooperative, consorzi ed organismi che perseguano finalità contrarie e/o concorrenti a quelle dell'ENS – ONLUS APS* salvo deroga motivata ed autorizzata dal Consiglio Direttivo, la rinuncia all'incarico incompatibile e/o alla qualità di socio deve essere comunicata per iscritto agli organi interessati entro quindici giorni dal momento della contestazione dell'incompatibilità formulata dal Consiglio Direttivo anche su segnalazione dei Consigli Regionali e/o delle Sezioni Provinciali;
- j. coloro che ricoprono cariche in altre associazioni, consorzi, cooperative, federazioni, organismi ed enti che attuano una politica contraria e/o concorrente alle finalità istituzionali dell'ENS – ONLUS APS* non possono esserne soci;
- k. i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali della Sezione Provinciale nella quale sono iscritti e del Consiglio

esercitare il diritto di voto, il socio deve risultare in regola con il pagamento della quota sociale. Il mancato versamento della stessa entro il 31 marzo ovvero la revoca della delega INPS determina la sospensione dei diritti associativi, ivi compresa la partecipazione alle Assemblee e Congressi e l'esercizio del diritto di voto;

- 3) i dirigenti dell'ENS, nazionali, regionali e provinciali, che ricoprono incarichi all'interno di partiti e/o movimenti politici e sindacali decadono dalla carica e coloro che si candidano a competizioni elettorali decadono dalla carica solo se vengono eletti;
- 4) coloro che sono eletti nei Comuni, Province, Regione e/o nel Parlamento o nominati assessori negli Enti Locali non possono candidarsi alle cariche sociali dell'ENS se non dopo aver rinunciato alla carica politica;
- 5) i soci che ricoprono cariche sociali all'interno dell'ENS non possono, a pena di decadenza, far parte a qualsiasi titolo di altre associazioni, cooperative, consorzi ed organismi che possano essere in conflitto o concorrenza con l'ENS. Entro 15 giorni dalla contestazione il socio dovrà rinunciare alla carica sociale ovvero far cessare la causa di conflitto. La cessazione della causa di conflitto o la rinuncia alla carica all'interno dell'ENS deve essere comunicata per iscritto agli organi interessati.

<p>Regionale nel cui territorio ricade la Sezione Provinciale presentando domanda tramite PEC o raccomandata AR presso la sede territorialmente competente, hanno altresì possibilità di esaminare i libri sociali della Sede Centrale mediante richiesta da esperire con le precedenti modalità. La sede che riceve la richiesta dal socio risponderà entro quindici giorni indicando le date in cui il socio potrà recarsi presso la sede per visionare i libri sociali. Il socio potrà farsi assistere nella consultazione dei documenti, a sue spese, da un professionista abilitato**.</p>	
<p>Art. 16 Perdita della qualità di socio</p> <p>La perdita della qualità di socio si verifica nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. per decesso; b. per recesso volontario, <i>senza che questo comporti la restituzione della quota associativa, da comunicarsi con raccomandata a.r. o mezzo equipollente alla Sezione di appartenenza, al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale;</i> c. per mancato rinnovo della tessera; d. <i>per mancato pagamento della quota associativa con bonifico o bollettino postale entro il 31 gennaio;</i> e. per provvedimento di espulsione; f. <i>per aver rifiutato, impedito, ritardato e/o ostacolato il passaggio di consegne anche nei commissariamenti straordinari o ritardato, impedito e/o ostacolato le visite ispettive o i commissariamenti <i>ad acta</i>, in tal caso la perdita dei diritti è deliberata dal Consiglio Direttivo ed ha effetto <i>ex tunc</i>.</i> <p>Colui che perde i diritti associativi ai sensi della lettera f del precedente comma non può essere nuovamente tesserato prima di trentasei mesi.</p> <p>Contro la perdita dei diritti associativi <i>ai sensi della lettera f del</i></p>	<p>Art. 9 Perdita della qualità di socio</p> <p>La perdita della qualità di socio si verifica nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per decesso; 2) per recesso volontario, 3) per mancato rinnovo della tessera entro il 31 marzo, 4) per provvedimento di espulsione. 5) per decadenza nei casi previsti dallo Statuto. <p>Contro la perdita dei diritti associativi può essere proposto ricorso all’Autorità Giudiziaria.</p>

comma 1 del presente articolo, può essere proposto ricorso al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della perdita dei diritti associativi che avverrà per raccomandata AR o con mezzo equipollente al diretto interessato.

Art. 17 **Provvedimenti disciplinari**

I soci che vengono meno all'osservanza dei doveri previsti dallo Statuto, dal Codice Etico, dai regolamenti e circolari, dalle disposizioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo, dei Consigli Regionali e delle Sezioni Provinciali sono passibili dei provvedimenti disciplinari **descritti nei successivi commi inflitti con la procedura di cui all'art. 42 che regola il procedimento disciplinare.**

La censura è inflitta ai soci che abbiano commesso atti che hanno arrecato danno all'immagine dell'ENS – **ONLUS APS***, dei suoi organi **o di altri soci** o violazioni delle norme statutarie e regolamentari.

La censura è inflitta, tra l'altro, anche nell'ipotesi di comunicazioni a mezzo social network e/o siti internet che abbiano leso l'immagine dell'Ente o degli organi che lo rappresentano.

La sospensione è inflitta ai soci **che siano stati soggetti più volte a censura o che con i loro atti o comportamenti abbiano commesso in misura grave gli atti sanzionabili con la censura.**

La sospensione potrà essere disposta, tra l'altro, anche nell'ipotesi di omesso controllo da parte dei responsabili dell'Ente sull'attività svolta dai propri diretti sottoposti.

La durata della sospensione non può essere inferiore a tre mesi né superiore a diciotto mesi.

La sospensione comporta la perdita temporanea dei diritti associativi e il **divieto** di frequentare le sedi sociali Circoli ENS – **ONLUS APS*** e **le Rappresentanze intercomunali** per tutta la durata del provvedimento.

In caso di particolare gravità e urgenza, il Consiglio competente adotta il provvedimento della sospensione cautelativa ovvero demanda al Collegio dei Probiviri l'emissione del provvedimento cautelare in attesa che lo stesso decida nel merito.

La sospensione cautelativa dei dirigenti provinciali può essere

Art. 10 **Provvedimenti disciplinari**

I soci che vengono meno all'osservanza dei doveri previsti dallo Statuto, dal Codice etico, dai regolamenti e circolari, dalle disposizioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo, dei Consigli Regionali e delle Sezioni Provinciali sono passibili dei provvedimenti disciplinari **come di seguito individuati.**

La censura è inflitta ai soci che abbiano commesso atti che hanno arrecato danno all'immagine dell'ENS e dei suoi organi **ed abbiano violato** le norme statutarie, regolamentari **e del Codice Etico.**

La sospensione è inflitta ai soci **recidivi nei comportamenti sanzionati con la censura o che con i loro atti o comportamenti abbiano arrecato un grave pregiudizio all'ENS.**

La durata della sospensione non può essere inferiore a tre mesi né superiore a diciotto mesi.

La sospensione comporta la perdita temporanea dei diritti associativi e il **diritto** di frequentare le sedi sociali e circoli ENS per tutta la durata del provvedimento.

La sospensione dei dirigenti comporta la contestuale decadenza dalla carica.

L'espulsione è inflitta ai soci che siano stati sospesi più volte o che abbiano commesso in misura gravissima gli atti sanzionati con la censura e/o la sospensione.

L'espulsione comporta la perdita totale dei diritti associativi.

anche adottata dal Consiglio Regionale mentre quella dei dirigenti regionali dal Consiglio Direttivo; la Sede Centrale tramite il Consiglio Direttivo può sempre intervenire in tutti i casi nell'interesse dell'ENS – ONLUS APS* e anche quando nei casi in cui ritiene che l'inerzia dei Consigli Provinciali e Regionali possa arrecare grave danno all'ENS – ONLUS APS*.

La sospensione dei dirigenti comporta la contestuale decadenza dalla carica.

L'espulsione è inflitta ai soci che siano stati sospesi più volte o che abbiano commesso in misura gravissima gli atti sanzionati con la censura e/o la sospensione.

L'espulsione potrà, altresì, essere disposta dal Collegio dei Probiviri in caso di irregolarità amministrative e contabili poste in essere dai soci con funzione di amministrazione e controllo ovvero laddove si ravvisino comportamenti tali da arrecare gravissimo pregiudizio all'Ente o ai suoi organi rappresentativi sotto il profilo di immagine e/o economico.

L'espulsione comporta la perdita totale dei diritti associativi.

I soci espulsi possono essere riammessi dal Collegio dei Probiviri su istanza motivata degli interessati, sentito il parere dell'Organo che ha dato impulso all'azione disciplinare culminata con il provvedimento di espulsione, non prima di trentasei mesi dalla data di notifica del provvedimento disciplinare.

La decisione del Collegio tiene conto del comportamento tenuto dal socio espulso nel corso del periodo di vigenza del provvedimento disciplinare.

Il socio riammesso non può recuperare l'anzianità di iscrizione all'ENS – ONLUS APS*.

Gli atti ed i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari sono valutati con maggior rigore nei confronti dei dirigenti.

L'Organo competente a comminare le sanzioni disciplinari è il Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Provinciale ha facoltà di proporre istanza per aprire il procedimento disciplinare nei confronti dei soci; il Consiglio Regionale ha facoltà di proporre istanza per aprire il procedimento disciplinare nei confronti dei dirigenti provinciali, il Consiglio Direttivo per i dirigenti provinciali, regionali e centrali nonché in tutti

I soci espulsi possono essere riammessi, non prima di ventiquattro mesi dalla data di notifica del provvedimento disciplinare, su istanza motivata degli interessati presentata al Consiglio Direttivo il quale potrà acquisire il parere del soggetto che ha dato impulso al provvedimento sanzionatorio,

Il socio riammesso, pur mantenendo l'anzianità pregressa, non può conteggiare il periodo di espulsione ai fini dell'anzianità di iscrizione all'ENS.

L'Organo competente a comminare le sanzioni disciplinari è il Collegio dei Probiviri. *(invertito con il successivo comma)*

Gli atti ed i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari sono valutati con maggior rigore nei confronti dei dirigenti. *(invertito con il precedente comma)*

Il Consiglio Provinciale ha facoltà di proporre istanza per aprire il procedimento disciplinare nei confronti dei soci; il Consiglio Regionale ha facoltà di proporre istanza per aprire il procedimento disciplinare nei confronti dei dirigenti provinciali; il Consiglio Direttivo per i dirigenti provinciali, regionali e centrali nonché in tutti i casi in cui i soci e/o i dirigenti non rispettino lo Statuto, il Regolamento Esecutivo e il Codice Etico dell'ENS e pongano in essere azioni che rechino grave danno all'ENS e ai dirigenti.

L'Assemblea Nazionale ha facoltà di proporre istanza per aprire il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo.

Gli stessi Organi possono promuovere richiesta al Collegio dei Probiviri di sospensione cautelare nelle more della definizione del procedimento disciplinare.

<p>i casi in cui i soci e/o i dirigenti pongano in essere azioni che rechino grave danno all'ENS – ONLUS APS* e/o ai suoi dirigenti.</p>	
<p>Art. 18 Del voto e delle cariche elettive</p> <p>I soli soci effettivi e maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo secondo i requisiti previsti dallo Statuto. <i>(va inserito come secondo comma dell'art. 8 del nuovo statuto.)</i></p> <p>I soci aggregati hanno diritto di elettorato attivo.</p> <p>Non è eleggibile chi non è in godimento di diritti civili e politici, ha un rapporto di lavoro subordinato e/o a carattere continuativo con l'ENS, è socio di altre associazioni, cooperative, consorzi, enti, federazioni che attuano una politica contraria e/o concorrente all'ENS, sia stato colpito da un provvedimento disciplinare interno. Il voto è personale, libero e segreto e non può essere delegato ad altri. <i>(alcuni di questi sono elencati nell'art. 11 del nuovo statuto)</i></p>	
<p>Art. 19 Requisiti per le candidature</p> <p>Possono candidarsi alle cariche sociali dell'ENS – ONLUS APS* i soci effettivi maggiorenni che:</p> <p>a. sono cittadini italiani;</p> <p>b. hanno assolto l'obbligo scolastico;</p> <p>c. risultano regolarmente tesserati da almeno tre anni;</p> <p>d. sono in godimento dei diritti politici;</p> <p>e. non hanno ricevuto condanne definitive per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;</p> <p>f. non sono sottoposti al provvedimento disciplinare della sospensione e dell'espulsione;</p>	<p>Art. 11 Requisiti per le candidature alle cariche sociali</p> <p>Possono candidarsi alle cariche sociali dell'ENS i soci di cui all'art. 6 dello Statuto che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) risultino regolarmente tesserati da almeno 1 anno ed in possesso del riconoscimento di cui alla L. 381/70 e s.m.i.; 2) siano in godimento dei diritti civili e politici; 3) non abbiano ricevuto condanne definitive per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari o contro la pubblica amministrazione; 4) non siano sottoposti al provvedimento disciplinare della sospensione o dell'espulsione; 5) siano stati riammessi all'ENS da almeno un anno a seguito di provvedimento di espulsione o di sospensione; 6) non abbiano in corso rapporti di lavoro subordinato o autonomo non occasionale con l'ENS;

<p>g. sono stati riammessi all'ENS – ONLUS APS* da almeno quattro anni a seguito di provvedimento di espulsione;</p> <p>h. non hanno in corso rapporti di lavoro subordinato o autonomo non occasionale con l'ENS – ONLUS APS*;</p> <p>i. non hanno rapporti di parentela, affinità o coniugio con i membri del Collegio Centrale dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.</p> <p>Per la carica di Presidente Nazionale e Consigliere Direttivo, l'aspirante dovrà aver svolto almeno per cinque anni incarichi dirigenziali.</p> <p>Per la carica di Presidente Regionale e Consigliere Regionale, l'aspirante dovrà aver svolto almeno per cinque anni incarichi dirigenziali elettivi in seno ai Consigli Provinciali.</p> <p>Sono incompatibili i rapporti di parentela, affinità o coniugio fra i componenti di uno stesso organo, fatta eccezione per il Congresso, l'Assemblea Nazionale e Regionale. (si trasferisce come primo comma dell'art. 12 del nuovo statuto)</p>	<p>7) non abbiano rapporti di parentela, affinità o coniugio, unioni civili o convivenza di fatto con i componenti del Collegio dei Probiviri, dell'Organo centrale di controllo e del Revisore legale dei conti.</p> <p>Per l'elezione alla carica di Presidente Nazionale e Consigliere Direttivo, l'aspirante dovrà aver svolto almeno per cinque anni incarichi dirigenziali.</p>
<p>Art. 20 Le votazioni questo articolo si trasferisce nel R.E.?</p> <p>Sia per l'elezione di competenza del Congresso Nazionale che per quelle di competenza dei Congressi Regionali e Provinciali, le liste dei candidati sono stampate in ordine alfabetico: una lista per l'elezione del Presidente ed una per l'elezione dei Consiglieri. L'elettore non può esprimere preferenze diverse da quelle indicate nelle liste dei candidati e la votazione avviene per scrutinio segreto.</p> <p>L'elettore, per la lista del candidato Presidente può esprimere una sola preferenza, per la lista per l'elezione dei Consiglieri può esprimere preferenze fino al numero previsto per la composizione del consiglio per il quale si svolge l'elezione.</p> <p>Se entro il termine previsto per la presentazione delle candidature non viene raggiunto il numero minimo di candidati necessario per</p>	

<p>la composizione dell'organo, si procede comunque allo svolgimento della relativa assemblea per trattare gli argomenti previsti dall'ordine del giorno, ad eccezione della votazione. In tal caso, in sostituzione dell'organo uscente il Consiglio Regionale in caso di elezioni Provinciali o il Consiglio Direttivo in caso di elezioni regionali, entro il termine di 30 giorni, provvedono alla nomina di un Commissario Straordinario. In attesa della nomina del Commissario Straordinario ai sensi del comma precedente, il presidente uscente resta in carica solo per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione. Eccezion fatta per la carica di Presidente Nazionale, sono dichiarati eletti coloro che riportano il maggior numero di voti, a parità di voti, i più anziani di iscrizione all'ENS – ONLUS APS* e, a parità di iscrizione all'ENS – ONLUS APS*, i più anziani di età.</p>	
<p>Art. 21 Elezione del Presidente Nazionale</p> <p>Per l'elezione del Presidente Nazionale dell'ENS – ONLUS APS* è prescritta la metà più uno dei voti validamente espressi.</p> <p>Qualora nei primi due scrutini nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procederà immediatamente ad una terza votazione di ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti al secondo scrutinio, risultando eletto colui che otterrà il maggior numero di voti. <i>(si trasferisce come 3 e 4 comma nell'art. 27 del nuovo statuto)</i></p>	
<p>Art. 22 Incompatibilità e cumulo delle cariche sociali</p> <p>Il candidato che risulta eletto a più cariche elettive, deve procedere all'opzione per una delle due cariche entro dieci giorni dall'avvenuta proclamazione in Assemblea.</p> <p>Non è ammesso il cumulo delle cariche in seno agli organi dell'ENS – ONLUS APS*, fatti salvi i casi previsti dallo Statuto.</p>	<p>Art. 12 Incompatibilità e cumulo delle cariche sociali</p> <p>Sono incompatibili i rapporti di parentela, affinità o coniugio fra i componenti di uno stesso organo, fatta eccezione per il Congresso, l'Assemblea Nazionale e l'Assemblea Regionale. <i>(proviene dall'ultimo comma dell'art. 19 del vecchio statuto)</i></p>

	<p>Il candidato che risulta eletto a più cariche sociali, deve procedere all'opzione per una delle stesse entro dieci giorni dall'avvenuta proclamazione in Congresso.</p> <p>Non è ammesso il cumulo delle cariche in seno agli Organi.</p>
<p>TITOLO IV ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA</p>	<p>TITOLO III ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA</p>
<p>Art. 23 Organizzazione e struttura</p> <p>L'ENS – ONLUS APS* è un'organizzazione nazionale unitaria e si articola in strutture Regionali e Provinciali.</p> <p>Organi centrali sono il Congresso, l'Assemblea Nazionale; il Consiglio Direttivo; il Presidente Nazionale; il Collegio dei Probiviri; il Collegio Centrale dei Sindaci.</p> <p>Organi periferici sono il Congresso Regionale, le Assemblee Regionali, i Consigli Regionali, i Presidenti Regionali, il Segretario Regionale, il Revisore Regionale, il Congresso Provinciale, i Consigli Provinciali, i Presidenti Provinciali.</p> <p>Il Comitato Giovani Sordi Italiani (C.G.S.I.) è l'organizzazione giovanile dell'ENS – ONLUS APS* che segue la struttura e l'organizzazione dell'ENS – ONLUS APS*, ha sede presso i rispettivi Consigli Regionali e Sezioni Provinciali dell'ENS – ONLUS APS* per le articolazioni periferiche, presso la Sede Centrale dell'ENS – ONLUS APS* per il Comitato Nazionale.</p> <p>I dirigenti del CGSI sono tenuti a rispettare le modalità di fruizione e di accesso alle sedi così come disciplinate rispettivamente dalle Sezioni Provinciali, dai Consigli Regionali e dalla Sede Centrale.</p>	<p>Art. 14 Organizzazione e struttura</p> <p>L'ENS è un'organizzazione nazionale unitaria e si articola in organi centrali e organi periferici.</p> <p>Sono Organi centrali il Congresso, l'Assemblea Nazionale, il Consiglio Direttivo, il Presidente Nazionale, il Segretario Nazionale, il Collegio dei Probiviri, il Revisore legale dei conti e l'Organo Centrale di controllo.</p> <p>Sono Organi periferici il Congresso Regionale, le Assemblee Regionali, i Consigli Regionali, i Presidenti Regionali, il Segretario Regionale, l'Organo Regionale di Controllo, il Revisore legale dei conti Regionale, il Congresso Provinciale, i Consigli Provinciali, i Presidenti Provinciali.</p> <p>Il Comitato Giovani Sordi Italiani (CGSI) è l'organizzazione giovanile che segue la struttura e l'organizzazione dell'ENS; ha sede presso i rispettivi Consigli Regionali e Sezioni Provinciali dell'ENS per le articolazioni periferiche e presso la Sede Centrale per l'Assemblea Nazionale.</p> <p>I dirigenti del CGSI sono tenuti a rispettare le modalità di fruizione e di accesso alle sedi così come disciplinate rispettivamente dalle Sezioni Provinciali, dai Consigli Regionali e dalla Sede Centrale.</p>

	<p>Il CGSI Nazionale è membro ospitante dell'Assemblea Nazionale e del Congresso.</p>
<p>Art. 24 Spese di funzionamento degli organi sociali</p> <p>I membri del Consiglio Direttivo, Regionale e Provinciale, nonché il Collegio Centrale dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri e i Segretari Regionali hanno diritto al rimborso delle spese vive incontrate nello svolgimento del loro mandato, ad una indennità di carica e ad un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dei rispettivi organi.</p> <p>I membri dell'Assemblea Nazionale e dell'Assemblea Regionale hanno diritto al rimborso delle spese vive incontrate nello svolgimento del loro mandato e ad un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dei rispettivi organi.</p> <p>L'importo delle indennità e dei gettoni di presenza per i dirigenti nazionali e per il Collegio dei Probiviri è stabilita dall'Assemblea Nazionale, per i dirigenti regionali dall'Assemblea Regionale, per i dirigenti sezionali dai Consigli Provinciali previa ratifica del Consiglio Regionale. (è semplificato nell'art. 15 del nuovo statuto)</p> <p>L'entità massima delle indennità e dei gettoni è determinata dall'Assemblea Nazionale. (si è integrato nel comma di cui sopra)</p> <p>Le indennità non sono cumulabili tra di loro.</p> <p>Le spese di funzionamento degli organi dell'ENS – ONLUS APS* sono a carico delle singole strutture presso cui operano.</p> <p>Le spese del Congresso sono a carico della Sede Centrale ad eccezione delle spese di viaggio che restano a carico dei rispettivi organi.</p>	<p>Art. 15 Spese di funzionamento degli organi sociali</p> <p>I membri del Consiglio Direttivo, Regionale e Provinciale, nonché il Revisore legale dei conti, il Collegio dei Probiviri e l'Organo centrale di controllo, il Segretario Nazionale, i Segretari Regionali, i Commissari straordinari e i vice commissari hanno diritto al rimborso delle spese vive incontrate nello svolgimento del loro mandato e ad una indennità di carica.</p> <p>L'Assemblea Nazionale determina gli importi e l'entità massima delle indennità di carica spettanti ai membri e commissari di cui sopra.</p> <p>Le indennità non sono cumulabili tra di loro.</p> <p>Le spese di funzionamento degli organi dell'ENS sono a carico delle singole strutture presso cui operano.</p> <p>Le spese del Congresso Nazionale e dell'Assemblea Nazionale sono a carico della Sede Centrale, ad eccezione delle spese di viaggio e di soggiorno che restano a carico dei rispettivi organi.</p> <p>Le spese del Revisore dei conti, dell'Organo centrale di controllo e del Collegio dei Probiviri sono a carico del bilancio della Sede Centrale.</p>

<p>Le spese dell'Assemblea Nazionale, del Collegio Centrale dei Sindaci, del Collegio dei Proviviri sono a carico del bilancio della Sede Centrale.</p>	
<p>Art. 25 Decadenza dalla carica</p> <p>Ogni membro decade dalla carica ricoperta in seno all'ENS – ONLUS APS* qualora non intervenga senza giustificato motivo oggettivo per tre volte consecutive alle adunanze ordinarie e straordinarie del rispettivo organo, per espresse dimissioni irrevocabili che producono effetto immediato e per le dimissioni senza la clausola delle irrevocabilità che hanno effetto solo dal momento dell'accettazione da parte dell'Organo che le riceve, nonché a seguito dei provvedimenti di sospensione ed espulsione.</p> <p>Inoltre decadono dalla carica, perdendo automaticamente i diritti associativi, i dirigenti che rifiutino, impediscano, ritardino e/o ostacolino il passaggio di consegne anche nei commissariamenti straordinari o ritardino, impediscano e/o ostacolino le visite ispettive o i commissariamenti ad acta.</p> <p>La decadenza dalla carica e la perdita dei diritti associativi è obbligatoriamente deliberata dal Consiglio Direttivo ed ha effetto ex tunc.</p> <p>Chi decade dalla carica ai sensi del comma 2 del presente articolo non può essere nuovamente tesserato prima di trentasei mesi.</p> <p>Contro la decadenza della carica può essere proposto ricorso al Collegio dei Proviviri entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della decadenza e/o la perdita dei diritti associativi che verrà comunicata con raccomandata AR o con mezzo equipollente al diretto interessato.</p>	<p>Art. 13 Decadenza dalla carica sociale</p> <p>Ogni membro decade dalla carica ricoperta in seno all'ENS qualora non intervenga, senza giustificato motivo oggettivo, per tre volte consecutive, alle adunanze ordinarie e straordinarie del rispettivo organo, per espresse dimissioni da presentare all'organo di appartenenza, nonché a seguito dei provvedimenti di sospensione ed espulsione.</p> <p>Contro la decadenza dalla carica può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria.</p>
<p>TITOLO V DEL CONGRESSO</p>	<p>TITOLO IV DEL CONGRESSO</p>

<p>Art. 26 Composizione e competenze</p> <p>Il Congresso è l'organo supremo dell'ENS – ONLUS APS* e ne determina gli indirizzi.</p> <p>Il Congresso è costituito dai Delegati Provinciali, eletti nelle Assemblies Provinciali in ragione di un rappresentante ogni quattrocento Soci o frazione superiore a duecento, dai Presidenti delle Sezioni Provinciali, dai Presidenti dei Consigli Regionali, dal Presidente Nazionale e dai Membri del Consiglio Direttivo.</p> <p>Il Congresso discute ed approva la relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo, determina gli indirizzi politico-sociali dell'ENS – ONLUS APS*, approva le modifiche allo Statuto sociale, elegge il Presidente Nazionale e il Consiglio Direttivo.</p> <p>Hanno diritto di voto i componenti gli Organi sociali ENS – ONLUS APS* elencati al 2° comma del presente articolo.</p> <p>Oltre ai soci effettivi possono partecipare al Congresso, in qualità di osservatori, anche i soci appartenenti alle altre categorie di cui all'art. 11 del presente Statuto.</p> <p>Partecipano al Congresso con voto consultivo i Membri del Collegio Centrale dei Sindaci, del Collegio dei Probiviri, il Segretario Generale ed il presidente del Comitato Giovani Sordi Italiani.</p>	<p>Art. 16 Composizione e competenze</p> <p>Il Congresso Nazionale è l'organo supremo dell'ENS e ne determina gli indirizzi politici e programmatici.</p> <p>Il Congresso è costituito dai delegati eletti nei congressi provinciali in ragione di un rappresentante ogni seicento soci o frazione superiore a trecento, dai Presidenti delle sezioni provinciali, dai Presidenti dei Consigli regionali, dal Presidente Nazionale e dai membri del Consiglio Direttivo.</p> <p>Il Congresso discute il bilancio consuntivo, il bilancio sociale e la relazione di missione del Consiglio Direttivo, approva le modifiche allo Statuto sociale, elegge il Presidente Nazionale e il Consiglio Direttivo.</p> <p>Partecipano al Congresso con voto consultivo il Revisore legale dei conti, i componenti dell'Organo centrale di controllo, del Collegio dei Probiviri, il Segretario Nazionale ed il Presidente del Comitato Giovani Sordi Italiani.</p> <p>È facoltà del Presidente Nazionale invitare a partecipare al Congresso soggetti terzi all'ENS che siano persone esperte del mondo della disabilità o esponenti della politica e della pubblica amministrazione, nonché professionisti e consulenti. Alle stesse, su richiesta del Presidente, può essere richiesto un intervento al dibattito o una relazione sulle tematiche trattate al Congresso. (proviene dal penultimo comma dell'art. 27 del vecchio statuto).</p>
<p>Art. 27 Convocazione</p> <p>Il Congresso è convocato dal Presidente dell'Ente e si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni.</p> <p>Esso può essere convocato in via straordinaria in caso di necessità e urgenza dal Consiglio Direttivo o quando ne venga fatta richiesta</p>	<p>Art. 17 Convocazione</p> <p>Il Congresso è convocato dal Presidente Nazionale e si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni.</p> <p>Esso può essere convocato in via straordinaria in caso di necessità e urgenza con deliberazione del Consiglio Direttivo o</p>

<p>da almeno due terzi dei Presidenti Provinciali e dei Delegati eletti nelle rispettive Assemblee.</p> <p>La convocazione ordinaria è comunicata, agli aventi diritto di voto, con PEC o mezzo equipollente almeno novanta giorni prima e quella straordinaria almeno trenta giorni prima.</p> <p>L'ordine del giorno può essere integrato con comunicazione PEC o mezzo equipollente da inviarsi, almeno sette giorni prima della data di convocazione del Congresso, a tutti gli aventi diritto di voto.</p> <p>La sede, la data e l'ordine del giorno del Congresso sono deliberati dal Consiglio Direttivo.</p> <p>Nel caso in cui al momento della celebrazione del Congresso, la Sezione Provinciale o il Consiglio Regionale siano commissariati, i Presidenti e i Delegati, se non sottoposti a provvedimenti disciplinari di sospensione e espulsione o siano decaduti o abbiano perso i diritti associativi, mantengono il diritto di voto.</p> <p>I componenti del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Nazionale non possono partecipare al voto quando si tratti di argomenti inerenti la loro gestione.</p> <p>È facoltà del Presidente Nazionale invitare al Congresso alte personalità ed esperti del mondo della disabilità, nonché rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali, del mondo associativo, del mondo politico, finanziario ed imprenditoriale. <i>(si trasferisce nell'ultimo comma dell'art. 16 del nuovo statuto)</i></p> <p>È altresì facoltà del Presidente del Congresso di concerto col Presidente Nazionale invitare tali personalità a prendere la parola. <i>(si integra nell'ultimo comma dell'art. 16 del nuovo statuto)</i></p>	<p>quando ne venga fatta richiesta da almeno due terzi dei Presidenti Provinciali e dei Delegati al congresso.</p>
<p>Art. 28 Candidature <i>(si trasferisce nel R.E.)</i></p>	

<p>Le candidature per l'elezione del Presidente Nazionale e del Consiglio Direttivo devono essere trasmesse mediante PEC o mezzo equipollente nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di apertura del Congresso alla Sede Centrale dell'ENS – ONLUS APS* che ne cura la raccolta, per le raccomandate farà fede il timbro postale di spedizione.</p> <p>Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte.</p> <p>Una Commissione, nominata dal Consiglio Direttivo e composta dal Segretario Generale, un dipendente dell'ENS – ONLUS APS* ed un professionista iscritto all'Ordine degli Avvocati, provvede alla verifica dell'esistenza dei requisiti per le candidature.</p> <p>La Commissione, ultimati i lavori, consegna al Consiglio Direttivo la lista definitiva dei candidati, che viene tempestivamente comunicata dagli uffici della Sede Centrale ai Consigli Regionali e alle Sezioni Provinciali almeno trenta giorni prima dalla celebrazione del Congresso per la pubblicazione.</p>	
<p>Art. 29 Organizzazione del Congresso</p> <p>Il Congresso è presieduto da un Collegio di Presidenza formato da un Presidente, due Vice Presidenti, cinque Scrutatori scelti fra i suoi componenti, esclusi i membri del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Nazionale.</p> <p>Il Congresso nomina, altresì, sette Questori scelti fra i Soci effettivi.</p> <p>Il Presidente del Congresso costituisce, la commissione di verifica dei poteri; la commissione elettorale, la commissione per le modifiche allo Statuto sociale, la commissione per le mozioni e gli ordini del giorno.</p>	<p>Art. 18 Organizzazione del Congresso</p> <p>Il Congresso è presieduto da un Collegio di Presidenza formato da un Presidente, due Vice Presidenti, cinque scrutatori scelti fra i suoi componenti, esclusi i membri del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Nazionale.</p> <p>Il Congresso nomina, altresì, sette Questori scelti fra i soci.</p> <p>Il Presidente del Congresso costituisce la Commissione di verifica dei poteri e la Commissione elettorale.</p> <p>Il Congresso può articolarsi in gruppi di lavoro su specifiche tematiche.</p> <p>Possono far parte delle Commissioni e/o dei gruppi di lavoro anche professionisti esterni specializzati nella materia in qualità</p>

<p>Il Congresso può articolarsi in gruppi di lavoro su specifiche tematiche.</p> <p>Possono far parte delle Commissioni e/o dei gruppi di lavoro anche professionisti esterni specializzati nella materia in qualità di Consulenti e per agevolare il lavoro delle Commissioni proposti dal Consiglio Direttivo e nominati dall'Assemblea Nazionale.</p>	<p>di consulenti e per agevolare il lavoro delle Commissioni proposti dal Consiglio Direttivo e nominati dall'Assemblea congressuale.</p>
<p>Art. 30 Lavori congressuali</p> <p>Il Presidente Nazionale apre i lavori congressuali proponendo al Congresso la nomina del Presidente del Collegio di Presidenza che deve avere il palese consenso del Congresso stesso.</p> <p>Il Presidente del Collegio propone al Congresso i nominativi dei membri del Collegio di Presidenza per l'approvazione, costituisce le Commissioni di cui all'art. 29 dello Statuto, dirige i lavori congressuali secondo l'ordine del giorno risultante dall'avviso di convocazione, dirime eventuali controversie congressuali, si avvale dei questori per garantire l'ordine nel corso del Congresso disponendo, se necessario, l'allontanamento di coloro che provochino turbativa o azioni di boicottaggio o gravi infrazioni, al termine dei lavori della Commissione di verifica dei poteri proclama gli eletti.</p> <p>Il Collegio di Presidenza è costituito da soci effettivi non candidati e non possono farne parte i membri dell'Assemblea Nazionale.</p> <p>Il Segretario Generale dell'ENS – ONLUS APS* è il segretario del Congresso e ne cura la redazione del verbale, coadiuvato da almeno tre dipendenti della Sede Centrale.</p> <p>Qualora non fosse possibile il regolare svolgimento o proseguimento dei lavori congressuali, il Presidente del Collegio, udito il Collegio stesso, ha facoltà di sospendere i lavori e di riprenderli non appena possibile.</p>	<p>Art. 19 Lavori congressuali</p> <p>Il Presidente del Collegio dirige i lavori congressuali secondo l'ordine del giorno risultante dall'avviso di convocazione; dirime eventuali controversie congressuali e si avvale dei questori per garantire l'ordine nel corso del Congresso disponendo, se necessario, l'allontanamento di coloro che provochino turbativa o azioni di boicottaggio o gravi infrazioni; al termine dei lavori della Commissione di verifica dei poteri, proclama gli eletti.</p> <p>Il Segretario Nazionale dell'ENS è il segretario del Congresso e cura la redazione del verbale.</p>

<p>Art. 31 Le Commissioni congressuali</p> <p>La commissione di verifica dei poteri è composta da un massimo di cinque membri ed accerta le condizioni di eleggibilità dei candidati prima dell'espletamento delle operazioni di voto.</p> <p>La commissione elettorale è composta da un massimo di cinque membri e verifica la regolarità delle schede, degli stampati e in genere degli atti attinenti alle votazioni.</p> <p>La commissione per le modifiche allo Statuto sociale è composta da un massimo di un rappresentante per ogni Regione e presenta le proposte di modifica dello Statuto sotto forma di emendamenti al Presidente del Congresso che le sottopone al voto dell'Assemblea. <i>(si trasferisce nel R.E.)</i></p> <p>La commissione per le mozioni e gli ordini del giorno è composta da un massimo di un rappresentante per ogni Regione e predispone le integrazioni dell'ordine del giorno e le risoluzioni da sottoporre all'approvazione del Congresso. <i>(si trasferisce nel R.E.)</i></p>	<p>Art. 20 Le Commissioni congressuali</p> <p>La commissione di verifica dei poteri è composta da un massimo di cinque membri ed accerta le condizioni di eleggibilità dei candidati prima dell'espletamento delle operazioni di voto.</p> <p>La commissione elettorale è composta da un massimo di cinque membri e verifica la regolarità delle schede, degli stampati e in genere degli atti attinenti alle votazioni.</p>
<p>Art. 32 Votazioni - deliberazioni – validità</p> <p>La votazione è fatta per scrutinio palese, salvo che per le elezioni delle cariche sociali e per le questioni di carattere personale.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.</p> <p>Il Congresso è validamente costituito, anche per le deliberazioni riguardanti le modifiche allo Statuto sociale, quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.</p>	<p>Art. 21 Votazioni - deliberazioni – validità</p> <p>La votazione è fatta per scrutinio palese per alzata di mano o appello nominale e a scrutinio segreto per le elezioni delle cariche sociali e qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei votanti.</p> <p>Il Congresso è validamente costituito, quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.</p> <p>Le delibere, tranne le eccezioni previste dallo Statuto, sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.</p>
<p>TITOLO VI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE</p>	<p>TITOLO V DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE</p>

Art. 33
Composizione

L'Assemblea Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale, dai componenti il Consiglio Direttivo, dai Presidenti dei Consigli Regionali.

I componenti dell'Assemblea Nazionale che senza giustificato motivo oggettivo non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria due volte l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione della relazione sulle attività dell'ENS – ONLUS APS* e del bilancio relativo all'esercizio precedente, entro il 30 novembre per l'approvazione della relazione programmatica.

L'Assemblea Nazionale si riunisce in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, in ogni caso indicando, obbligatoriamente, i punti da inserire all'Ordine del Giorno.

In caso di convocazione richiesta dai due terzi dei componenti il Presidente deve diramare la convocazione entro trenta giorni.

È facoltà del Presidente Nazionale invitare all'Assemblea Nazionale alte personalità ed esperti del mondo della disabilità, nonché rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali, del mondo associativo, del mondo politico, finanziario ed imprenditoriale.

È altresì facoltà del Presidente Nazionale invitare tali personalità a prendere la parola.

Art. 34
Competenze

Art. 22
Composizione

L'Assemblea Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale, dai componenti il Consiglio Direttivo, dai Presidenti dei Consigli Regionali, dai Presidenti delle Province Autonome e dai Presidenti dei Consigli Provinciali.

L'Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, della relazione di missione e del bilancio sociale.

L'Assemblea Nazionale si riunisce in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ritenga opportuno.

In caso di convocazione richiesta dai due terzi dei componenti, il Presidente deve procedere alla convocazione dell'Assemblea entro sessanta giorni.

È facoltà del Presidente Nazionale invitare a partecipare all'Assemblea Nazionale soggetti terzi all'ENS che siano persone esperte del mondo della disabilità o esponenti della politica e della pubblica amministrazione, nonché professionisti e consulenti. Alle stesse, su richiesta del Presidente, può essere richiesto un intervento al dibattito o una relazione sulle tematiche trattate dall'Assemblea.

Art. 23
Competenze

L'Assemblea Nazionale:

- a. vigila sull'applicazione **dei deliberati** del Congresso;
- b. approva bilancio **preventivo, la Relazione Programmatica** ed il bilancio consuntivo e la Relazione Morale dell'Ente;
- c. approva il Regolamento **Generale Interno dell'ENS – ONLUS APS* e il R.O.I.**;
- d. delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, le indennità degli organi centrali e periferici;
- e. delibera l'importo delle quote di tesseramento e la ripartizione delle stesse tra la Sede Centrale, i Consigli Regionali e le Sezioni Provinciali;
- f. **delibera sui reclami dei Consigli Provinciali contro il Consiglio Direttivo;**
- g. **delibera sulla nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio Centrale dei Sindaci, proposti dal Consiglio Direttivo;**
- h. delibera sulla nomina del **Collegio dei Probiviri** proposti dal Consiglio Direttivo;
- i. delibera la sostituzione temporanea del Presidente Nazionale nei soli casi di **sopravvenuta** incapacità o di vacanza comunque determinata **e dichiara la decadenza dei componenti dell'Assemblea ai sensi dell'art. 33 comma 2;**
- j. delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'acquisto e/o la vendita del patrimonio immobiliare;

L'Assemblea Nazionale:

- 1) vigila sull'applicazione **degli atti di indirizzo** del Congresso;
- 2) approva il bilancio consuntivo, **la relazione di missione e il bilancio sociale;**
- 3) approva il Regolamento **Esecutivo;**
- 4) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, le indennità **spettanti** agli organi centrali, periferici, **nonché ai commissari straordinari e vice commissari;**
- 5) delibera l'importo delle quote di tesseramento e la ripartizione delle stesse tra la Sede Centrale, i Consigli Regionali e le Sezioni Provinciali;
- 6) delibera sulla nomina **del Revisore legale dei conti** su proposta del Consiglio Direttivo;
- 7) delibera sulla nomina **dei componenti dell'Organo centrale di controllo** proposti **con delibera del Consiglio Direttivo**
- 8) delibera la sostituzione temporanea del Presidente Nazionale nei soli casi di incapacità **legale** o di vacanza comunque determinata;
- 9) **dichiara la decadenza dei componenti il Consiglio Direttivo;**
- 10) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'acquisto e/o la vendita del patrimonio immobiliare **e le obbligazioni in generale che rappresentino una gestione straordinaria del Patrimonio dell'ENS;**
- 11) approva, quando presentata, la mozione di sfiducia al Consiglio Direttivo su proposta di almeno due terzi dei suoi membri e votata a maggioranza assoluta;

k. approva, quando presentata, la mozione di sfiducia al Consiglio Direttivo su proposta di almeno due terzi dei suoi membri e votata a maggioranza assoluta.

La mozione di sfiducia, presentata anche dopo l'apertura dei lavori, deve essere motivata a pena di inammissibilità.

Quando è presentata mozione di sfiducia l'Assemblea non può essere dichiarata chiusa dal Presidente prima della sua discussione e votazione.

La mozione di sfiducia è discussa prima degli altri argomenti all'ordine del giorno **ma sempre** dopo i documenti di bilancio.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia al Consiglio Direttivo, il Presidente Nazionale resta in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione **e provvede alla** convocazione del Congresso Straordinario entro e non oltre sessanta giorni **dalla mozione di sfiducia salvo che la stessa sia impugnata innanzi alla competente Autorità e da questa sospesa.**

La mozione di sfiducia, se non diversamente specificato, si intende al Consiglio Direttivo compreso il Presidente Nazionale.

La mozione di sfiducia al Presidente Nazionale è estesa al Consiglio Direttivo.

La mozione di sfiducia può essere proposta, nelle modalità descritte nei commi precedenti, anche solo nei confronti di uno o più membri del Consiglio Direttivo, in questo caso subentrerà il primo dei non eletti fino ad esaurimento della lista rimanendo in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.

Qualora non fosse possibile integrare il Consiglio Direttivo per esaurimento della lista, si dovrà procedere alla convocazione del Congresso Straordinario per la sola elezione dei Consiglieri

12) approva, quando presentata, la mozione di sfiducia al Presidente Nazionale su proposta di almeno due terzi dei suoi membri e votata a maggioranza assoluta.

La mozione di sfiducia, può essere presentata anche dopo l'apertura dei lavori, deve essere **dettagliatamente motivata per iscritto e sottoscritta dai richiedenti** pena l'inammissibilità **e, quando presentata, l'Assemblea non può essere dichiarata chiusa dal Presidente se non prima della sua discussione e votazione.**

La mozione di sfiducia è discussa prima degli altri argomenti **presenti** all'ordine del giorno **e, comunque,** dopo i documenti di bilancio.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia al Consiglio Direttivo, il Presidente **Nazionale** resta in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione e la convocazione del Congresso Straordinario, **che dovrà essere fissata,** entro e non oltre, **novanta** giorni dalla mozione di sfiducia salvo che la stessa sia impugnata innanzi alla competente Autorità e da questa sospesa.

La mozione di sfiducia al Presidente Nazionale è estesa al Consiglio Direttivo.

La mozione di sfiducia può essere proposta, nelle modalità descritte nei commi precedenti, anche solo nei confronti di uno o più membri del Consiglio Direttivo, in questo caso subentrerà il primo dei non eletti fino ad esaurimento della lista rimanendo in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.

<p>Direttivi mancanti. <i>(non è di competenza dell'AN, questo comma è già presente nell'art. 36)</i></p> <p>Non si procederà alla convocazione straordinaria di cui al comma precedente nel corso dell'ultimo anno di carica del Consiglio Direttivo se questi abbia un numero di componenti almeno pari a cinque. <i>(non è di competenza dell'AN, questo comma è già presente nell'art. 36)</i></p>	
<p>Art. 35 Convocazione e validità delle riunioni</p> <p>L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente dell'Ente.</p> <p><i>Gli avvisi di convocazione dell'Assemblea Nazionale devono essere inviati a mezzo PEC o mezzo equipollente, almeno dieci giorni prima della riunione, unitamente all'ordine del giorno; in caso di motivata urgenza, la convocazione viene effettuata tramite PEC con il preavviso di almeno quarantotto ore.</i></p> <p><i>L'Assemblea delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli eventualmente presentati, prima dell'apertura dei lavori, da due terzi dei suoi componenti.</i></p> <p><i>L'ordine del giorno può essere integrato, anche dopo l'apertura dei lavori, dagli argomenti proposti dal Presidente ed approvati dalla maggioranza dell'Assemblea.</i></p> <p><i>L'ordine di discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno può essere liberamente variato dal Presidente.</i></p> <p>Le riunioni dell'Assemblea Nazionale sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.</p> <p>Tutte le deliberazioni sono adottate con voto palese e approvate a maggioranza.</p>	<p>Art. 24 Convocazione e validità delle riunioni</p> <p>L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale dell'ENS.</p> <p>Le riunioni dell'Assemblea Nazionale sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.</p> <p>Tutte le deliberazioni sono adottate con voto palese e appello nominale e approvate a maggioranza dei presenti fatte salve le eccezioni previste dallo Statuto.</p>

TITOLO VII DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	TITOLO VI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
<p>Art. 36 Composizione</p> <p>Il Consiglio Direttivo è costituito da sette membri compreso il Presidente dell'Ente eletti dal Congresso.</p> <p>Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti.</p> <p>I componenti il Consiglio Direttivo, in caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata, vengono sostituiti seguendo l'ordine delle votazioni riportate in Congresso.</p> <p>I componenti del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo oggettivo non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.</p> <p>Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli stessi sono sostituiti dai primi dei non eletti al Congresso che restano in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.</p> <p>L'incapacità e/o la vacanza dei Consiglieri Direttivi, devono essere tali da impedire l'esercizio delle funzioni in modo grave e permanente.</p> <p>Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti viene tempestivamente convocato il Congresso straordinario per la sola elezione dei Consiglieri mancanti.</p> <p>Non si dà luogo alla convocazione di cui al comma precedente qualora entro dodici mesi cada la convocazione ordinaria del</p>	<p>Art. 25 Composizione</p> <p>Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque membri compreso il Presidente Nazionale eletti dal Congresso.</p> <p>Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti per due mandati consecutivi.</p> <p>I componenti del Consiglio Direttivo, che senza giustificato motivo oggettivo, non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.</p> <p>Qualora nel corso del mandato venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo decade e coloro che rimangono insieme al Presidente in carica, entro 60 giorni, convocano il Congresso Nazionale straordinario per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.</p> <p>Qualora nel corso del mandato vengano a mancare dei membri del Consiglio Direttivo, ma rimanga comunque in carica la maggioranza degli stessi, questi sono sostituiti dai primi dei non eletti al Congresso e restano in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.</p> <p>Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti, deve essere convocato entro 60 giorni il Congresso straordinario per la sola elezione dei Consiglieri mancanti.</p> <p>Non si dà luogo alla convocazione di cui al comma precedente qualora entro dodici mesi cada la convocazione ordinaria del Congresso e se il Consiglio Direttivo abbia un numero di componenti almeno pari a tre.</p>

<p>Congresso e se il Consiglio Direttivo abbia un numero di componenti almeno pari a cinque.</p>	
<p>Art. 37 Competenze</p> <p>Il Consiglio Direttivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. adotta ed attua tutte le deliberazioni, le mozioni e gli atti di indirizzo del Congresso; 2. svolge le funzioni di coordinamento e di indirizzo degli organi regionali e provinciali; 3. propone al Congresso Nazionale le modifiche da apportare allo Statuto; 4. presenta il Bilancio preventivo e la Relazione Programmatica, la Relazione Morale e Finanziaria ed il bilancio consuntivo dell'Ente all'Assemblea Nazionale per la sua approvazione; 5. delibera le variazioni di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale; 6. nomina il Segretario Generale e il Vice Presidente su proposta del Presidente; 7. propone all'Assemblea Nazionale la nomina del Collegio dei Probiviri e del Collegio Centrale dei Sindaci; 8. dichiara la decadenza dei membri del Consiglio ai sensi dell'art. 36 comma 4; 9. propone il Regolamento Generale Interno, gli altri regolamenti e le eventuali modifiche all'Assemblea Nazionale per la loro approvazione; 	<p>Art. 26 Competenze</p> <p>Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'ENS.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) adotta ed attua tutte le deliberazioni, le mozioni e gli atti di indirizzo del Congresso e dell'Assemblea Nazionale (provviene dal punto 10 dell'art. 37 del vecchio statuto); 2) svolge le funzioni di coordinamento e di indirizzo degli organi regionali e provinciali; 3) propone al Congresso Nazionale le modifiche da apportare allo Statuto; 4) presenta il bilancio sociale, la relazione di missione ed il bilancio consuntivo dell'ENS all'Assemblea Nazionale per l'approvazione; 5) nomina il Segretario Nazionale e il Vice Presidente Nazionale su proposta del Presidente; 6) incarica il Direttore Generale, la cui durata dell'incarico coincide con il mandato del Consiglio Direttivo 7) propone all'Assemblea Nazionale la nomina del Collegio dei Probiviri, del Revisore legale dei conti e dell'Organo centrale di Controllo; 8) propone il Regolamento Esecutivo, gli altri regolamenti e le eventuali modifiche all'Assemblea Nazionale per l'approvazione; 9) propone gli importi delle indennità spettanti agli organi centrali, periferici, nonché ai commissari straordinari e vice commissari;

10. dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale (è trasferito nel punto 1 dell'art. 26 del nuovo statuto);

11. adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza dell'Assemblea Nazionale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;

12. autorizza il Presidente Nazionale a promuovere giudizi nell'interesse dell'ENS – ONLUS APS*, ratifica la promozione urgente di giudizi e la sua costituzione nei giudizi intentati contro l'ENS – ONLUS APS*;

13. delibera, in via esclusiva, l'assunzione del personale dipendente presso la Sede Centrale, i Consigli Regionali e le Sezioni Provinciali, applicando il contratto collettivo dell'U.N.E.B.A., e i rapporti di consulenza e/o collaborazione della Sede Centrale, oltre ai contratti di forniture e servizi per la Sede Centrale;

14. propone l'acquisto e l'alienazione di beni immobili dell'Ente all'Assemblea Nazionale, acquisito il parere della sede territorialmente competente;

15. delibera l'accettazione di lasciti e donazioni dandone comunicazione all'Assemblea Nazionale;

16. nomina il Cassiere dell'Ente fra Istituti di credito di riconosciuta solidità e delibera la convenzione con l'Istituto di credito prescelto;

17. delibera la nomina dei soci onorari;

18. nomina e/o revoca i rappresentanti dell'Ente negli istituti e nelle agenzie di servizi alla persona;

10) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza dell'Assemblea Nazionale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;

11) autorizza il Presidente Nazionale a promuovere giudizi nell'interesse dell'ENS, ratifica la promozione urgente di giudizi e la sua costituzione nei giudizi intentati contro lo stesso;

12) delibera, in via esclusiva, l'assunzione del personale dipendente presso la Sede centrale, i Consigli regionali e le Sezioni provinciali e i rapporti di consulenza e/o collaborazione della Sede centrale;

13) compie tutti gli atti di disposizione e di manutenzione straordinaria ed ordinaria del patrimonio dell'ENS ed ogni ulteriore atto di gestione;

14) propone l'acquisto e l'alienazione di beni immobili dell'Ente all'Assemblea Nazionale, acquisito il parere della sede territorialmente competente;

15) delibera l'accettazione di lasciti e donazioni dandone comunicazione all'Assemblea Nazionale;

16) delibera la nomina dei soci onorari;

17) nomina e/o revoca i rappresentanti dell'ENS negli organismi pubblici e privati di carattere interregionale, nazionale e internazionale;

18) può istituire aree, settori, dipartimenti, commissioni e comitati su particolari tematiche;

19) esercita la vigilanza sui Consigli Regionali e sulla gestione dei Consigli Provinciali;

20) ratifica la nomina del Segretario Regionale;

<p>19. nomina e/o revoca i rappresentanti dell'Ente negli organismi pubblici e privati di carattere interregionale, nazionale e internazionale;</p> <p>20. può istituire aree, settori, dipartimenti, commissioni e comitati su particolari tematiche;</p> <p>21. esercita la vigilanza sui Consigli Regionali ed ha facoltà di vigilare sulla gestione dei Consigli Provinciali;</p> <p>22. ratifica la nomina del Segretario Regionale;</p> <p>23. organizza iniziative di carattere nazionale e autorizza le iniziative di carattere nazionale proposte dai Consigli Regionali e dai Consigli Provinciali;</p> <p>24. dispone visite ispettive presso i Consigli Regionali;</p> <p>25. nomina il Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Regionale qualora si sia verificata la vacanza o in presenza di persistenti irregolarità;</p> <p>26. nomina i Commissari ad acta presso i Consigli Regionali;</p> <p>27. in caso di inerzia dei Consigli Regionali o nell'interesse dell'ENS – ONLUS APS* può nominare i Commissari di cui ai numeri 25 e 26 o disporre le visite ispettive di cui al n. 24 anche presso le Sezioni Provinciali.</p>	<p>21)organizza iniziative di carattere nazionale e autorizza quelle proposte dai Consigli Regionali e dai Consigli Provinciali;</p> <p>22)dispone visite ispettive presso i Consigli regionali;</p> <p>23)nomina il Commissario straordinario in sostituzione del Consiglio regionale o delle sedi provinciali qualora si sia verificata la vacanza o in presenza di persistenti irregolarità;</p> <p>24)nomina i Commissari ad acta presso i Consigli regionali e provinciali;</p> <p>25)compie ogni ulteriore atto non specificamente attribuito agli altri organi dell'ENS.</p>
<p>Art. 38 Convocazione e validità</p> <p>Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente Nazionale con preavviso di almeno tre giorni da inviarsi ai membri del Consiglio Direttivo, al Segretario Generale e ai componenti del Collegio Centrale dei Sindaci con PEC o mezzo equipollente.</p>	<p>Art. 27 Convocazione e validità</p> <p>Il Consiglio Direttivo è convocato in presenza, a distanza oppure mista dal Presidente Nazionale con preavviso di almeno 5 giorni e si riunisce normalmente in via ordinaria ogni mese, in via straordinaria, con preavviso di almeno 24 ore, ogni qualvolta lo</p>

Si riunisce in via ordinaria ogni due mesi, in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno tre membri.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente per ragioni d'urgenza con preavviso PEC o mezzo equipollente di almeno ventiquattro ore.

La convocazione straordinaria del Consiglio Direttivo da parte di tre dei suoi membri, deve essere richiesta mediante PEC o mezzo equipollente inviata al Presidente Nazionale recante i punti da inserire nell'ordine del giorno.

Il Presidente Nazionale, nel caso di cui al comma precedente, deve diramare l'avviso di convocazione entro dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta.

Il Consiglio delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli integrati all'apertura dei lavori dal Presidente o presentati da tre dei suoi membri.

Le integrazioni all'ordine del giorno di cui al comma precedente devono essere approvate dalla maggioranza.

L'ordine di discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno può essere liberamente variato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti.

Tutte le deliberazioni sono adottate con voto palese, in caso di parità il voto del Presidente, o in caso di assenza di quello del Vice Presidente, vale doppio.

I componenti il Consiglio Direttivo non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, né prendere parte ad atti o

ritenga necessario il Presidente o ne sia stata fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

Tutte le deliberazioni sono adottate con voto palese, in caso di parità, il voto del Presidente, o in caso di assenza quello del Vice Presidente, vale doppio.

<p>provvedimenti concernenti interessi propri, del coniuge, dei parenti o affini.</p> <p>Qualora i presenti siano quattro e debba discutersi di un argomento per il quale uno dei presenti non possa partecipare ai sensi del comma precedente, l'interessato invitato ad uscire, sarà comunque considerato presente ai fini del computo del numero legale dei presenti.</p>	
<p>TITOLO VIII DEL PRESIDENTE NAZIONALE</p>	<p>TITOLO VII DEL PRESIDENTE NAZIONALE</p>
<p>Art. 39 Competenze e rappresentanza legale dell'ENS ONLUS - APS*</p> <p>Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell'Ente Nazionale Sordi.</p> <p>Egli inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari; b. convoca il Congresso, l'Assemblea Nazionale e il Consiglio Direttivo e presiede l'Assemblea Nazionale e il Consiglio Direttivo; c. cura e coordina la gestione economica dell'ENS – ONLUS APS* e l'attività istituzionale dell'ENS – ONLUS APS* secondo gli indirizzi del Congresso, dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo; d. provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo; e. può assegnare a membri del Consiglio Direttivo specifiche deleghe su determinate materie; 	<p>Art. 28 Competenze, rappresentanza legale dell'ENS ed elezione del Presidente Nazionale</p> <p>Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell'Ente Nazionale Sordi, dura in carica cinque anni e non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi.</p> <p>Egli inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari; 2) convoca il Congresso, l'Assemblea Nazionale e il Consiglio Direttivo e presiede l'Assemblea Nazionale e il Consiglio Direttivo; 3) cura e coordina la gestione economica dell'ENS e la sua attività istituzionale secondo gli indirizzi del Congresso, dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo; 4) provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo; 5) può assegnare a membri del Consiglio Direttivo specifiche deleghe su determinate materie;

f. adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;

g. propone al Consiglio Direttivo la nomina del Vice Presidente e del Segretario Generale;

h. promuove giudizi nell'interesse dell'Ente normalmente previa deliberazione del Consiglio Direttivo o, in caso di necessità e/o urgenza, con delibera presidenziale da sottoporre a ratifica alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo e resiste nei giudizi intentati contro l'Ente, informandone il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di vacanza della carica di Presidente Nazionale comunque determinata l'Assemblea Nazionale provvede alla sua sostituzione.

Nelle riunioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo, il Presidente assicura l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nonché il mantenimento dell'ordine e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni con facoltà, se necessario, di sospendere e di sciogliere le adunanze facendone redigere processo verbale.

Il Presidente Nazionale può partecipare personalmente o delegando un componente del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea Nazionale alle riunioni degli organi periferici dell'Ente.

L'incapacità e/o la vacanza del Presidente Nazionale, devono essere tali da impedirgli l'esercizio delle funzioni in modo grave e permanente.

Il Vice Presidente, entro 90 giorni dalla deliberazione unanime del Consiglio Direttivo che accerta l'incapacità e/o la vacanza, convoca

6) propone al Consiglio Direttivo la nomina del Vice Presidente e del Segretario Nazionale;

7) promuove giudizi nell'interesse dell'Ente normalmente previa deliberazione del Consiglio Direttivo o, in caso di necessità e/o urgenza, con delibera presidenziale da sottoporre a ratifica alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo e resiste nei giudizi intentati contro l'Ente, informandone il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile;

8) il Presidente Nazionale può conferire specifica delega ai Presidenti Regionali affinché sia loro attribuito il potere di rappresentare l'ENS a livello regionale nelle attività di gestione ed esecuzione delle attività finalizzate al raggiungimento degli scopi dell'ente.

Per l'elezione del Presidente Nazionale dell'ENS è prescritta la metà più uno dei voti validamente espressi.

Qualora nei primi due scrutini nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati al secondo scrutinio, risultando eletto colui che otterrà il maggior numero di voti espressi. *(provviene dall'art. 21 del vecchio statuto)*

In caso di incapacità e/o impedimento permanente del Presidente Nazionale o comunque vacanza, il Vice Presidente in carica ne assume le funzioni e contestualmente provvede alla convocazione del Congresso Nazionale straordinario per la elezione del Presidente, entro 90 giorni dal suo insediamento.

<p>l'Assemblea Nazionale che provvede, con il voto favorevole di tre quarti dei suoi membri, alla sostituzione temporanea del Presidente Nazionale, sulla base della sussistenza di oggettivi riscontri debitamente documentati.</p> <p>Il Presidente subentrato resta in carica fino alla data di svolgimento del Congresso Nazionale, da tenersi comunque entro sei mesi dalla delibera di nomina.</p>	
<p>TITOLO IX DEL SEGRETARIO GENERALE</p>	<p>TITOLO VIII DEL SEGRETARIO NAZIONALE</p>
<p>Art. 40 Nomina e competenze</p> <p>Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell'Ente tra persone in possesso di laurea vecchio ordinamento o magistrale.</p> <p>Il Segretario Generale:</p> <p>a. coadiuva il Presidente Nazionale nel perseguimento delle finalità associative;</p> <p>b. partecipa alle riunioni del Congresso, dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo con voto consultivo e alle riunioni del Collegio Centrale dei Sindaci su richiesta del Collegio;</p> <p>c. cura e redige, sotto la sua personale responsabilità, tutti gli atti amministrativi ed i verbali delle riunioni di cui alla lettera b);</p> <p>d. è il superiore gerarchico del personale dipendente dell'ENS – ONLUS APS*;</p> <p>e. sovrintende al funzionamento degli uffici dell'ENS – ONLUS APS* e ne coordina l'attività amministrativa.</p>	<p>Art. 29 Nomina e competenze</p> <p>Il Segretario Nazionale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell'ENS tra persone in possesso di laurea o adeguata formazione professionale.</p> <p>Non può essere dipendente retribuito dell'ENS, pena la decadenza dall'incarico.</p> <p>La sua nomina non è compatibile con le altre cariche associative. Non può avere rapporti di parentela, affinità, coniugio ovvero unione civili o convivenza more uxorio con i dirigenti o dipendenti dell'Ente, i membri del Collegio dei Proviviri e con i soci che rivestono cariche elettive.</p> <p>Il Segretario Nazionale:</p> <p>a. coadiuva il Presidente Nazionale nel perseguimento delle finalità associative;</p> <p>b. partecipa alle riunioni del Congresso, dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo con voto consultivo e alle riunioni dell'Organo centrale di controllo;</p> <p>c. cura e redige, sotto la sua personale responsabilità, tutti gli atti amministrativi ed i verbali delle riunioni di cui alla lettera b);</p>

<p>In caso di sopravvenuta incapacità, impedimento temporaneo o vacanza comunque determinata, viene sostituito nelle sue funzioni da altra persona nominata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.</p> <p>Il Consiglio Direttivo con apposito atto deliberativo determina il compenso del Segretario Generale che è a carico della Sede Centrale.</p> <p>Le funzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente sono esercitate dal Segretario Generale in conformità dei procedimenti stabiliti dalle leggi e dal contratto CCNL di riferimento.</p> <p>La sanzione del biasimo è irrogata dal Segretario Generale.</p> <p>Le sanzioni della multa e della sospensione sono irrogate dal Segretario Generale d'intesa con il Presidente Nazionale.</p> <p>La sanzione del licenziamento è adottata dal Consiglio Direttivo anche su proposta del Segretario Generale.</p>	<p>d. ha funzioni di raccordo tra il Direttore Generale della struttura amministrativa e gli Organi associativi.</p>
<p>TITOLO X DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI</p>	<p>TITOLO IX DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI</p>
<p>Art. 41 Composizione e competenze</p> <p>Il Collegio dei Probiviri si compone di 5 membri nominati dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo tra persone di specchiata condotta morale e civile e di comprovata esperienza in materie giuridiche che non rivestono cariche all'interno dell'Ente e non siano socie.</p> <p>Il Collegio elegge il Presidente e il Vice Presidente tra i propri membri.</p>	<p>Art. 30 Composizione e competenze</p> <p>Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo tra persone di specchiata condotta morale e civile e di comprovata esperienza in materie giuridiche che non rivestono cariche all'interno dell'Ente e non siano soci.</p> <p>Il Collegio elegge il Presidente e il Vice Presidente tra i propri membri.</p>

<p>Il Collegio dei Probiviri dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.</p> <p>Il Collegio dei Probiviri ha competenza esclusiva sui provvedimenti disciplinari e su istanza del Consiglio Provinciale, Consiglio Regionale e Consiglio Direttivo può emettere in via cautelare il provvedimento della sospensione dai diritti associativi qualora ricorrano ragioni di urgenza nelle more della conclusione del procedimento disciplinare.</p> <p>Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e insindacabili.</p> <p>Il Presidente convoca le riunioni del Collegio con comunicazione scritta inviata almeno tre giorni prima della riunione.</p> <p>Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno tre dei componenti tra i quali il Presidente o il Vice presidente.</p> <p>In caso di tre assenze consecutive ingiustificate il componente decade dall'incarico e l'Assemblea Nazionale procede alla nomina del nuovo componente, proposto dal Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile.</p> <p>In caso di rinuncia, incompatibilità, indisponibilità comunque sopravvenuta di uno o più componenti del Collegio, si provvede alla sostituzione nelle modalità previste al comma precedente.</p> <p>In assenza del Presidente le riunioni vengono presiedute dal Vice Presidente.</p>	<p>Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta.</p> <p>Il Collegio dei Probiviri ha competenza esclusiva sui provvedimenti disciplinari.</p> <p>Se ricorrono ragioni di urgenza, nelle more della conclusione del procedimento disciplinare, il Collegio può emettere in via cautelare il provvedimento della sospensione dai diritti associativi.</p> <p>Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive.</p> <p>Avverso il provvedimento disciplinare può essere presentata impugnazione innanzi l'Autorità giudiziaria.</p> <p>In caso di rinuncia, incompatibilità, indisponibilità comunque sopravvenuta di uno o più componenti del Collegio o in caso di decadenza per tre assenze ingiustificate alle sedute dell'organo, subentra il membro supplente, sino alla prima successiva riunione dell'Assemblea Nazionale che procederà alla nomina del nuovo componente, su proposta del Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile.</p> <p>In caso venga meno la maggioranza dei componenti il Collegio dei Probiviri è sciolto ipso iure.</p> <p>In assenza del Presidente le riunioni vengono presiedute dal Vice Presidente.</p>
<p>Art. 42 Il procedimento disciplinare</p> <p>[si trasferisce nel R.E.] ?</p>	

TITOLO XI DEL COLLEGIO CENTRALE DEI SINDACI	TITOLO X DELL'ORGANO CENTRALE DI CONTROLLO E DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI
<p>Art. 43 Composizione e competenze</p> <p>Il Collegio Centrale dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo, tra persone iscritte nel registro dei revisori contabili.</p> <p>Il Collegio Centrale dei Sindaci dura in carica cinque anni e i membri non possono essere riconfermati per più di tre mandati consecutivi.</p> <p>Un componente dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti è indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che svolge la vigilanza sull'ENS – ONLUS APS**.</p> <p>Il Collegio elegge il proprio Presidente tra i membri effettivi.</p> <p>Il Collegio ha il compito di verificare la gestione economica e finanziaria dell'Ente e a tal fine ispeziona i libri e i documenti contabili, verifica la regolare tenuta delle scritture e provvede all'accertamento dello stato di cassa, redigendone almeno ogni tre mesi il verbale, limitatamente ai libri e documenti della Sede Centrale.</p> <p>Verifica il rispetto delle norme statutarie ed effettua la revisione contabile limitatamente alla Sede Centrale, ottemperando anche alle disposizioni di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 3/7/2017 esercitando, ove previsto, anche le funzioni di Revisore Legale dei Conti di cui all'art. 31 del medesimo Decreto Legislativo*.</p>	<p>Art. 31 Composizione e competenze dell'Organo centrale di controllo</p> <p>L'Organo centrale di controllo si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.</p> <p>L'Organo centrale di controllo partecipa alle riunioni degli organi collegiali centrali quali Consiglio Direttivo, Assemblea Nazionale e Congresso.</p> <p>Un componente dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti è indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.</p> <p>L'organo centrale di controllo elegge il Presidente e il Vice Presidente tra i propri membri.</p> <p>La nomina dell'Organo centrale è obbligatoria quando per due esercizi consecutivi siano superati i limiti previsti dall'art. 30, comma 2, lettere a) b) e c) del d.lgs. n. 117/2017. L'obbligo cessa se tali requisiti non vengono superati per due esercizi consecutivi.</p> <p>La carica di componente dell'Organo centrale di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.</p> <p>L'organo centrale di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili nonché sull'adeguatezza</p>

<p>Al termine di ogni esercizio presenta all'Assemblea Nazionale la relazione sul Bilancio consuntivo della Sede Centrale e sul Bilancio Consolidato ed esprime parere sul Bilancio Preventivo.</p> <p>I componenti del Collegio Centrale dei Sindaci possono assistere alle riunioni del Congresso, dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo.</p> <p>I membri del Collegio Centrale dei Sindaci non possono essere revocati se non per giusta causa.</p> <p>Essi non possono essere dipendenti, collaboratori o consulenti retribuiti dell'ENS – ONLUS APS**, pena la decadenza dall'incarico;</p> <p>Essi non possono avere rapporti di parentela, affinità o coniugio con i dirigenti o dipendenti dell'Ente, i membri del Collegio dei Proviviri e con i soci che rivestono cariche elettive;</p> <p>In caso di decadenza, revoca, rinuncia o vacanza comunque determinata, l'Assemblea Nazionale, procede con urgenza alle necessarie integrazioni sui nominativi proposti dal Consiglio Direttivo.</p>	<p>dell'assetto organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 ed 8 del codice del Terzo settore ed attesta che il bilancio redatto è conforme alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017.</p> <p>I componenti dell'Organo possono procedere ad atti di ispezione e di controllo in qualsiasi momento anche individuali come previsto dal D.lgs. n. 117/2017 al punto B dell'art. 30 e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.</p>
	<p>Art. 32 Nomina e competenze del Revisore legale dei conti</p> <p>L'Assemblea Nazionale nomina un Revisore legale dei conti su proposta del Consiglio Direttivo tra i professionisti iscritti nell'apposito registro, qualora per due esercizi consecutivi siano superati i limiti di cui all'art. 31 comma 1, del Decreto Legislativo n. 11 del 2017. L'obbligo viene meno se tali requisiti non vengono superati per due esercizi consecutivi.</p> <p>Il Revisore dura in carica 5 esercizi e può essere rieletto al massimo per due mandati consecutivi.</p>

	<p>La carica di Revisore legale è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.</p> <p>Il Revisore partecipa alle sedute dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo relativamente alla discussione e approvazione del bilancio sociale e consuntivo.</p> <p>Può essere nominato un Revisore legale dei conti supplente.</p> <p>Il Revisore legale dei conti ha il compito di provvedere al riscontro degli atti di gestione, di accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, di esaminare il bilancio consuntivo e sociale, redigendo apposite relazioni da presentare all'Assemblea Nazionale, al Consiglio Direttivo e di effettuare verifiche di cassa.</p>
TITOLO XII DEL SERVIZIO DI CASSA	
Art. 44 Dell'Istituto Cassiere (eliminato? o trasferito nel R.E.?)	
TITOLO XIII DEGLI ORGANI REGIONALI	TITOLO XI DEGLI ORGANI REGIONALI
<p>Art. 45 Organizzazione</p> <p>L'organizzazione dell'ENS – ONLUS APS* su base regionale corrisponde al territorio delle Regioni a statuto ordinario e speciale.</p> <p>Sono Organi regionali il Congresso Regionale, l'Assemblea Regionale, il Consiglio Regionale, il Presidente Regionale, il Segretario Regionale e il Revisore Regionale.</p>	<p>Art. 33 Organizzazione</p> <p>L'organizzazione dell'ENS su base regionale corrisponde al territorio delle Regioni a statuto ordinario e speciale.</p> <p>Sono Organi regionali il Congresso Regionale, l'Assemblea Regionale, il Consiglio Regionale, il Presidente Regionale, il Segretario Regionale, l'Organo regionale di controllo che riferisce trimestralmente all'Organo centrale di controllo, e il Revisore regionale legale dei conti.</p>

<p>Art. 46 Entrate regionali</p> <p><i>vedasi art. 56 del nuovo statuto</i></p>	
<p>TITOLO XIV DEL CONGRESSO REGIONALE</p>	<p>TITOLO XII DEL CONGRESSO REGIONALE</p>
<p>Art. 47 Composizione e convocazione</p> <p>Il Congresso Regionale è convocato ogni cinque anni per eleggere il Consiglio Regionale e il suo Presidente.</p> <p>Il Presidente Regionale uscente convoca il Congresso Regionale con PEC o mezzo equipollente da spedirsi entro e non oltre trenta giorni prima della celebrazione del Congresso.</p> <p>L'avviso di convocazione deve essere affisso nella bacheca sociale delle Sezioni Provinciali della Regione.</p> <p>Eleggono il Presidente Regionale e il Consiglio Regionale, con scrutinio segreto, i Presidenti e i Consiglieri Provinciali eletti nei Congressi Provinciali.</p> <p>Della convocazione deve essere data comunicazione alla Sede Centrale.</p> <p>Il Presidente e il Consiglio Regionale uscenti partecipano al voto per l'elezione del nuovo Presidente e Consiglio Regionale.</p> <p>Il Presidente uscente, entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, convoca il nuovo Consiglio Regionale per la verifica delle condizioni di eleggibilità ed il passaggio di consegne con il Presidente neoeletto.</p>	<p>Art. 34 Composizione e convocazione</p> <p>Il Congresso Regionale è costituito dal Presidente Regionale, dai componenti il Consiglio Regionale, dai Presidenti e dai Consiglieri Provinciali.</p> <p>Il Congresso Regionale è convocato ogni cinque anni per eleggere il Consiglio Regionale e il suo Presidente.</p> <p>Il Presidente e il Consiglio Regionale uscenti partecipano al voto per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Regionale.</p> <p>Partecipano al Congresso Regionale, con voto consultivo, il Revisore Regionale legale dei conti, il Segretario Regionale e il Presidente Regionale del CGSI, se presente.</p>

<p>Partecipano al Congresso Regionale, con voto consultivo, il Revisore Regionale, il Segretario Regionale e il Presidente Regionale del CGSI, se presente.</p> <p>È facoltà del Presidente Regionale invitare al Congresso esponenti regionali del mondo della disabilità, delle Istituzioni, delle Organizzazioni Sindacali, del mondo associativo, del mondo politico, finanziario e imprenditoriale.</p>	
<p>Art. 48 Le candidature</p> <p><i>(si trasferisce nel R.E.)</i></p>	
<p>Art. 49 Il Collegio di Presidenza</p> <p>Il Congresso, su proposta del Presidente Regionale uscente, provvede alla costituzione di un collegio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente, tre scrutatori e da tre a sette questori, tutti scelti fra i soci effettivi che non siano candidati.</p> <p>I componenti del Collegio vengono nominati a maggioranza con voto palese dell'assemblea congressuale.</p> <p>Il collegio di presidenza del Congresso:</p> <p>a. dirige i lavori assembleari secondo l'ordine del giorno risultante dall'avviso di convocazione;</p> <p>b. vigila sul buon andamento delle operazioni elettorali disponendo, se necessario, per il tramite dei questori, l'allontanamento di coloro che la disturbassero;</p> <p>c. dirime eventuali controversie assembleari;</p> <p>d. proclama gli eletti.</p>	<p>Art. 35 Il Collegio di Presidenza</p> <p>Il Congresso, su proposta del Presidente Regionale uscente, provvede alla costituzione di un collegio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente, tre scrutatori e da tre a cinque questori, tutti scelti fra i soci che non siano candidati.</p> <p>I componenti del Collegio vengono nominati a maggioranza con voto palese dell'assemblea congressuale.</p> <p>Il collegio di presidenza del Congresso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dirige i lavori assembleari secondo l'ordine del giorno risultante dall'avviso di convocazione; 2) vigila sul buon andamento delle operazioni elettorali disponendo, se necessario, per il tramite dei questori, l'allontanamento di coloro che la dovessero disturbare; 3) dirime eventuali controversie assembleari; 4) proclama gli eletti. <p>Il Segretario Regionale è il segretario del Congresso Regionale e ne cura la redazione del verbale, predisponendone una copia anche per la Sede Centrale.</p>

<p>Il Segretario Regionale è il segretario del Congresso Regionale e ne cura la redazione del verbale, predisponendone una copia anche per la Sede Centrale.</p> <p>L'Assemblea può essere sospesa per gravi motivi dal suo Presidente e rinviata a data da destinarsi.</p> <p>Il Presidente dell'Ente e i componenti il Consiglio Direttivo possono partecipare al Congresso Regionale senza diritto di voto.</p> <p>I soci effettivi e aggregati possono partecipare al Congresso in qualità di osservatori.</p>	<p>Il Presidente Nazionale, i componenti il Consiglio Direttivo e i Commissari straordinari provinciali possono partecipare al Congresso Regionale senza diritto di voto.</p>
<p>TITOLO XV DELL'ASSEMBLEA REGIONALE</p>	<p>TITOLO XIII DELL'ASSEMBLEA REGIONALE</p>
<p>Art. 50 Composizione e convocazione</p> <p>L'Assemblea Regionale è costituita dal Presidente Regionale, dai componenti il Consiglio Regionale, dai Presidenti e dai Consiglieri Provinciali eletti nelle Assemblee Provinciali.</p> <p>L'Assemblea Regionale, convocata con PEC o mezzo equipollente, si riunisce in via ordinaria due volte l'anno entro il 20 marzo per l'approvazione della relazione sulle attività del Consiglio Regionale e del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e entro il 31 ottobre per l'approvazione della relazione programmatica e del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.</p> <p>L'Assemblea Regionale sempre entro il 20 marzo approva il bilancio consuntivo unico costituito dai bilanci consuntivi del Consiglio Regionale e delle relative Sezioni Provinciali.</p> <p>L'Assemblea Regionale si riunisce in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti ed ogni qualvolta il Consiglio Regionale lo ritenga opportuno, in ogni caso</p>	<p>Art. 36 Composizione e convocazione</p> <p>L'Assemblea Regionale è costituita dal Presidente Regionale, dai componenti il Consiglio Regionale, dai Presidenti e dai Consiglieri Provinciali.</p> <p>L'Assemblea Regionale si riunisce in via ordinaria una volta l'anno, entro il 20 marzo per l'approvazione della relazione sulle attività del Consiglio Regionale e del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.</p> <p>L'Assemblea Regionale, sempre entro il 20 marzo, approva il bilancio consuntivo unico costituito dai bilanci consuntivi del Consiglio Regionale e delle relative Sezioni Provinciali.</p> <p>L'Assemblea Regionale si riunisce in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta dai 2/3 dei suoi componenti ed ogni qualvolta il Consiglio Regionale lo ritenga opportuno, in ogni caso indicando, obbligatoriamente, i punti da inserire all'ordine del giorno.</p>

<p>indicando, obbligatoriamente, i punti da inserire all'Ordine del Giorno.</p> <p>In caso di convocazione richiesta dalla metà dei componenti, il Presidente deve diramare la convocazione entro trenta giorni.</p> <p>L'Assemblea delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli eventualmente presentati, prima dell'apertura dei lavori, da due terzi dei suoi componenti.</p> <p>L'ordine del giorno può essere integrato, anche dopo l'apertura dei lavori, dagli argomenti proposti dal Presidente ed approvati dalla maggioranza dell'assemblea.</p> <p>Il Presidente dell'Ente e i componenti il Consiglio Direttivo possono partecipare al Congresso e all'Assemblea Regionale senza diritto di voto.</p>	<p>In caso di convocazione richiesta dai 2/3 dei componenti, il Presidente deve fare la convocazione entro trenta giorni.</p> <p>L'Assemblea delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli eventualmente presentati, prima dell'apertura dei lavori, da due terzi dei suoi componenti.</p> <p>L'ordine del giorno può essere integrato, anche dopo l'apertura dei lavori, con argomenti proposti dal Presidente ed approvati dalla maggioranza dell'assemblea.</p> <p>Il Presidente Nazionale, i componenti il Consiglio Direttivo e i Commissari straordinari provinciali possono partecipare all'Assemblea Regionale senza diritto di voto.</p>
<p>Art. 51 Competenze</p> <p>L'Assemblea Regionale:</p> <p>a. determina gli indirizzi politico-sociali dell'ENS – ONLUS APS* a livello regionale;</p> <p>b. approva la relazione sulle attività del Consiglio Regionale e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente oltre al bilancio consuntivo unico;</p> <p>c. approva la relazione programmatica e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;</p> <p>d. delibera la nomina del Revisore Regionale;</p>	<p>Art. 37 Competenze</p> <p>L'Assemblea Regionale determina gli indirizzi politico-sociali dell'ENS a livello regionale;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) approva la relazione sulle attività del Consiglio Regionale e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente oltre al bilancio consuntivo unico; 2) delibera la nomina del Revisore dei conti Regionale e i componenti dell'Organo regionale di controllo; 3) delibera sugli argomenti che il Consiglio Regionale sottopone al suo esame e al Presidente; 4) delibera, quando presentata, la mozione di sfiducia al Consiglio Regionale con le modalità previste dai commi 2 e 3 dell'art. 23.

<p>e. delibera sugli argomenti che il Consiglio Regionale sottopone al suo esame;</p> <p>f. delibera, quando presentata, la mozione di sfiducia al Consiglio Regionale su proposta di almeno due terzi dei suoi membri, presentata e votata a maggioranza assoluta con le modalità previste dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 34;</p> <p>La mozione di sfiducia si intende sempre presentata al Consiglio e al su Presidente.</p> <p>In caso di sfiducia il Presidente Regionale dà immediata comunicazione della sfiducia e, comunque, entro tre giorni, alla Sede Centrale affinché il Consiglio Direttivo nomini il commissario straordinario alla prima riunione utile.</p> <p>Il Presidente Regionale sfiduciato, sotto personale responsabilità, resta in carica per la sola gestione ordinaria fino al passaggio di consegne col commissario straordinario che provvederà anche alla convocazione del Congresso Regionale Straordinario.</p>	<p>La mozione di sfiducia si intende sempre presentata al Consiglio e al Presidente.</p> <p>In caso di sfiducia il Presidente Regionale dà immediata comunicazione della sfiducia entro e non oltre tre giorni, alla Sede Centrale affinché il Consiglio Direttivo nomini il commissario straordinario alla prima riunione utile.</p> <p>Il Presidente Regionale sfiduciato, sotto personale responsabilità, resta in carica per la sola gestione ordinaria fino al passaggio di consegne col commissario straordinario che provvederà anche alla convocazione del Congresso Regionale Straordinario.</p>
<p>TITOLO XVI DEL CONSIGLIO REGIONALE</p>	<p>TITOLO XIV DEL CONSIGLIO REGIONALE</p>
<p>Art. 52 Composizione</p> <p>Il Consiglio Regionale è composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente, eletti dal Congresso Regionale secondo il seguente criterio: tre membri per le Regioni fino a cinque province, cinque membri per le Regioni che annoverano più di cinque province.</p> <p>Nelle regioni Trentino Alto Adige/Sudtirolo e Valle d'Aosta non viene costituito alcun organo regionale e i Presidenti delle Sezioni Provinciali di Trento e di Bolzano e della sede regionale della</p>	<p>Art. 38 Composizione</p> <p>Il Consiglio Regionale è composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente, eletti dal Congresso Regionale secondo il seguente criterio: tre membri per le Regioni fino a sette province, cinque membri per le Regioni che annoverano più di sette province.</p> <p>Il Consiglio Regionale è convocato in presenza, a distanza oppure mista dal Presidente Regionale con preavviso di almeno 5 giorni e si riunisce normalmente in via ordinaria ogni due mesi, in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il</p>

Regione Valle d'Aosta, sono membri di diritto dell'Assemblea Nazionale.

In caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata di uno o più Consiglieri - che non rappresentino la maggioranza del Consiglio stesso - questo viene integrato seguendo l'ordine dei voti riportati in **Assemblea**.

Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti viene tempestivamente convocato il Congresso Regionale Straordinario per l'elezione dei soli Consiglieri mancanti che restano in carica sino alla scadenza dell'organo che sono chiamati ad integrare.

Qualora nel Consiglio si sia dimessa simultaneamente la maggioranza dei suoi membri o, comunque, per qualsiasi ragione il Consiglio venga a trovarsi nell'impossibilità di funzionare il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Commissario Straordinario.

Il Presidente e il Consiglio Regionale commissariati, sotto la loro personale responsabilità, restano in carica per la sola gestione ordinaria fino al passaggio di consegne col Commissario Straordinario.

Il Consiglio Regionale rimane in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I componenti di esso che senza giustificato motivo oggettivo non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Regionale assume la seguente denominazione "Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi - ENS ONLUS APS* - Consiglio Regionale...".

Il Consiglio Regionale ha sede di norma presso la Sezione Provinciale della città capoluogo di regione o in luogo diverso

Presidente o ne sia stata fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei membri.

Nelle regioni Trentino, Alto Adige/Sudtirolo e Valle d'Aosta non viene costituito alcun organo regionale e i Presidenti delle Sezioni Provinciali di Trento e di Bolzano e della sede regionale della Regione Valle d'Aosta, sono membri di diritto dell'Assemblea Nazionale.

In caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata di uno o più Consiglieri - che non rappresentino la maggioranza del Consiglio stesso - questo viene integrato seguendo l'ordine dei voti riportati in **Congresso**.

Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti viene tempestivamente convocato il Congresso Regionale Straordinario per l'elezione dei soli Consiglieri mancanti che restano in carica sino alla scadenza dell'organo che sono chiamati ad integrare.

Qualora nel Consiglio si sia dimessa simultaneamente la maggioranza dei suoi membri o, comunque, per qualsiasi ragione il Consiglio venga a trovarsi nell'impossibilità di funzionare il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Commissario Straordinario.

Il Presidente e il Consiglio Regionale commissariati, sotto la loro personale responsabilità, restano in carica per la sola gestione ordinaria fino al passaggio di consegne al Commissario Straordinario.

Il Consiglio Regionale rimane in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I componenti di esso che senza giustificato motivo oggettivo non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

<p>previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. <i>(il presente comma si scinde in due parti: la prima parte si inserisce come ultimo comma dell'art. 38 del nuovo statuto; la seconda parte si inserisce come punto 21 nell'art. 39 del nuovo statuto).</i></p> <p>Nel caso in cui il Consiglio Regionale abbia sede presso la Sezione Provinciale, partecipa con quest'ultima alle spese di gestione dei locali, secondo criteri di proporzionalità.</p> <p>Qualora il Consiglio Regionale abbia sede in un immobile di proprietà dell'ENS – ONLUS APS* oltre alle spese ordinarie di mantenimento verserà una quota mensile a titolo di contributo presso il fondo costituito dalla Sede Centrale per il mantenimento e gestione degli immobili.</p>	<p>Il Consiglio Regionale ha sede di norma presso la Sezione Provinciale della città capoluogo di regione. <i>(proviene dalla prima parte del comma dell'art.52 del vecchio statuto).</i></p>
<p>Art. 53 Competenze</p> <p>Il Consiglio Regionale rappresenta, tutela e difende gli interessi morali, civili, culturali ed economici della categoria nell'ambito del territorio regionale.</p> <p>Esso inoltre:</p> <p>a. gestisce ed amministra le entrate regionali, provvedendo alla loro destinazione e spesa secondo le disposizioni di legge regionali nonché alla loro suddivisione ed erogazione a favore delle Sezioni Provinciali del territorio;</p> <p>b. attua in ambito regionale gli atti deliberativi e di indirizzo dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Regionale ed organizza l'attività istituzionale e sociale a livello regionale;</p> <p>c. promuove iniziative legislative in ambito regionale a favore dei sordi;</p>	<p>Art. 39 Competenze</p> <p>Il Consiglio Regionale rappresenta, tutela e difende gli interessi morali, civili, culturali ed economici della categoria nell'ambito del territorio regionale.</p> <p>Esso inoltre:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) gestisce ed amministra le entrate regionali, provvedendo alla loro destinazione e spesa nonché alla loro suddivisione ed erogazione a favore delle Sezioni Provinciali del territorio; 2) attua in ambito regionale gli atti deliberativi e di indirizzo dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Regionale ed organizza l'attività istituzionale e sociale a livello regionale; 3) promuove iniziative in ambito regionale a favore dei sordi; 4) elegge il Vice Presidente su proposta del Presidente e dichiara la decadenza dei suoi membri ai sensi dell'art. 38 comma 8;

<p>d. elegge il Vice Presidente su proposta del Presidente e dichiara la decadenza dei suoi membri ai sensi dell'art. 52 comma 8;</p> <p>e. propone all'Assemblea Regionale la nomina del Revisore Regionale;</p> <p>f. approva entro il 15 marzo la relazione sulle attività svolte ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed entro il 31 ottobre la relazione programmatica ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;</p> <p>g. approva entro il 15 marzo i bilanci consuntivi delle Sezioni Provinciali relativi all'esercizio precedente ed entro il 31 ottobre i bilanci preventivi delle Sezioni Provinciali relativi all'esercizio successivo;</p> <p>h. presenta all'Assemblea Regionale, per l'approvazione, la relazione programmatica ed il bilancio preventivo, la relazione morale e finanziaria, il conto consuntivo e il bilancio unico regionale;</p> <p>i. delibera le variazioni di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale;</p> <p>j. adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza dell'Assemblea Regionale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;</p> <p>k. svolge le funzioni di coordinamento e di indirizzo delle Sezioni Provinciali;</p> <p>l. esercita il controllo amministrativo e contabile sulle Sezioni Provinciali;</p>	<p>5) propone all'Assemblea Regionale la nomina del Revisore Regionale dei conti e dell'Organo regionale di controllo;</p> <p>6) approva entro il 15 marzo la relazione sulle attività svolte ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;</p> <p>7) approva entro il 15 marzo i bilanci consuntivi e le relazioni di missione delle Sezioni Provinciali relativi all'esercizio precedente;</p> <p>8) adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza dell'Assemblea Regionale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;</p> <p>9) svolge le funzioni di coordinamento e di indirizzo delle Sezioni Provinciali;</p> <p>10) esercita il controllo amministrativo e contabile sulle Sezioni Provinciali;</p> <p>11) autorizza le iniziative di carattere regionale proposte dai Consigli Provinciali;</p> <p>12) istituisce su proposta delle Sezioni Provinciali le rappresentanze intercomunali e locali;</p> <p>13) designa, nomina e revoca i rappresentanti dell'Ente negli organismi pubblici e privati di carattere regionale, eccetto quelli di competenza del Consiglio Direttivo;</p> <p>14) delibera in ordine alla conclusione di contratti e convenzioni del Consiglio Regionale, ad eccezione dei rapporti di lavoro, dell'assunzione del personale e all'instaurazione di contratti di consulenza e/o collaborazione, previa verifica della copertura economica e sotto responsabilità personale connessa verso i terzi e verso l'Ente;</p> <p>15) propone al Consiglio Direttivo l'assunzione del personale dipendente e l'instaurazione dei rapporti di consulenza</p>
---	--

<p>m. autorizza le iniziative di carattere regionale proposte dai Consigli Provinciali;</p> <p>n. istituisce su proposta delle Sezioni Provinciali le rappresentanze intercomunali e locali;</p> <p>o. designa, nomina e revoca i rappresentanti dell'Ente negli organismi pubblici e privati di carattere regionale, eccetto quelli di competenza del Consiglio Direttivo;</p> <p>p. delibera in ordine alla conclusione di contratti e convenzioni del Consiglio Regionale, ad eccezione dei rapporti di lavoro, dell'assunzione del personale e all'instaurazione di contratti di consulenza e/o collaborazione, previa verifica della copertura economica e sotto responsabilità personale connessa verso i terzi e verso l'Ente;</p> <p>q. propone al Consiglio Direttivo l'assunzione del personale dipendente e l'instaurazione dei rapporti di consulenza e/o collaborazione presso il Consiglio Regionale e Sezioni Provinciali, previa verifica della copertura economica e sotto responsabilità personale connessa verso i terzi e verso l'Ente;</p> <p>r. ratifica le delibere del Consiglio Provinciale relative alla conclusione di contratti e convenzioni ad eccezione dei contratti di lavoro per l'assunzione del personale e/o instaurazione di collaborazioni professionali e/o all'instaurazione di rapporti di consulenza, previa verifica della copertura economica e sotto responsabilità personale connessa verso i terzi e verso l'Ente in solido al Consiglio Provinciale;</p> <p>s. può istituire settori, dipartimenti, commissioni e comitati su particolari tematiche;</p> <p>t. propone al Consiglio Direttivo il commissariamento straordinario in sostituzione del Consiglio Provinciale, indicando il nominativo del</p>	<p>e/o collaborazione presso il Consiglio Regionale e Sezioni Provinciali, previa verifica della copertura economica e sotto responsabilità personale connessa verso i terzi e verso l'Ente;</p> <p>16) può istituire settori, dipartimenti, commissioni e comitati su particolari tematiche;</p> <p>17) propone al Consiglio Direttivo il commissariamento straordinario in sostituzione del Consiglio Provinciale, indicando il nominativo del commissario, qualora si sia verificata la vacanza o in presenza di persistenti irregolarità;</p> <p>18) nomina i Commissari ad acta presso i Consigli Provinciali;</p> <p>19) dispone visite ispettive presso i Consigli Provinciali;</p> <p>20) stabilisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, il trasferimento della sede del Consiglio Regionale in luogo diverso dalla città capoluogo di regione. <i>(proviene dalla seconda parte del comma dell'art. 52 del vecchio statuto).</i></p> <p>Gli atti deliberativi devono essere trasmessi alla Sede Centrale entro cinque giorni dalla loro adozione.</p> <p>Gli atti deliberativi di cui al punto 18 di questo articolo diventano efficaci solo dopo la ratifica del Consiglio Direttivo.</p>
---	---

<p>commissario, qualora si sia verificata la vacanza o in presenza di persistenti irregolarità;</p> <p>u. nomina i Commissari ad acta presso i Consigli Provinciali;</p> <p>v. dispone visite ispettive presso i Consigli Provinciali;</p> <p>Gli atti deliberativi devono essere trasmessi con PEC o mezzo equipollente, a pena di decadenza, alla Sede Centrale entro cinque giorni dalla loro adozione.</p> <p>Gli atti deliberativi di cui alla lettera t di questo articolo diventano efficaci solo dopo la ratifica del Consiglio Direttivo.</p>	
<p>TITOLO XVII DEL PRESIDENTE REGIONALE</p>	<p>TITOLO XV DEL PRESIDENTE REGIONALE</p>
<p>Art. 54 Convocazione</p> <p><i>(si trasferisce nel R.E.)</i></p>	
<p>Art. 55 Competenze</p> <p>Il Presidente Regionale rappresenta l'Ente Nazionale Sordi nel territorio regionale.</p> <p>Egli inoltre:</p> <p>a. vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;</p> <p>b. convoca il Congresso Regionale, l'Assemblea Regionale e il Consiglio Regionale e presiede l'Assemblea Regionale e il Consiglio Regionale;</p> <p>c. cura e coordina la gestione economica di competenza regionale;</p>	<p>Art. 40 Competenze</p> <p>Il Presidente Regionale rappresenta l'Ente Nazionale Sordi nel territorio regionale.</p> <p>Egli inoltre:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari; 2) convoca il Congresso Regionale, l'Assemblea Regionale e il Consiglio Regionale, presiede l'Assemblea Regionale e il Consiglio Regionale; 3) cura e coordina la gestione economica di competenza regionale;

d. propone al Consiglio Regionale la nomina del Vice Presidente;

e. propone al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario Regionale;

f. provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Regionale;

g. propone al Consiglio Direttivo giudizi nell'interesse dell'Ente e informa immediatamente, sotto sua personale responsabilità, il Presidente Nazionale degli eventuali giudizi intentati contro il Consiglio Regionale;

h. adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Regionale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;

i. firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio Regionale, ivi compresi i contratti e convenzioni, ad eccezione dei contratti di lavoro per l'assunzione del personale e/o instaurazione di collaborazioni professionali e/o all'instaurazione di rapporti di consulenza, deliberate dal Consiglio Regionale.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di vacanza della carica di Presidente Regionale comunque determinata l'Assemblea Regionale provvede alla sua sostituzione.

Le delibere di cui all'art. 53 comma 2 lettera r dello Statuto, vengono ratificate dal Presidente ai sensi della lettera h del presente articolo, qualora la convocazione del Consiglio Regionale non cada nei quindici giorni successivi alla ricezione dell'atto.

4) propone al Consiglio Regionale la nomina del Vice Presidente Regionale e la nomina del Segretario Regionale;

5) provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Regionale;

6) adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Regionale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;

7) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio Regionale, ivi compresi i contratti e convenzioni, ad eccezione dei contratti di lavoro per l'assunzione del personale e/o instaurazione di collaborazioni professionali e/o all'instaurazione di rapporti di consulenza, deliberate dal Consiglio Regionale.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di vacanza della carica di Presidente Regionale, comunque determinata, il Congresso provvede alla sua sostituzione.

In caso di incapacità e/o impedimento permanente del Presidente Regionale e, e comunque vacanza, il Vice Presidente in carica ne assume le funzioni e contestualmente provvede alla convocazione del Congresso Regionale straordinario per la elezione del Presidente, entro 60 giorni dal suo insediamento.

<p>L'incapacità e/o la vacanza del Presidente Regionale, devono essere tali da impedirgli l'esercizio delle funzioni in modo grave e permanente.</p> <p>Il Vice Presidente, entro 90 giorni dalla deliberazione unanime del Consiglio Regionale che accerta l'incapacità e/o la vacanza, convoca l'Assemblea Regionale che provvede all'elezione del Presidente Regionale.</p>	
<p>TITOLO XVIII DEL SEGRETARIO REGIONALE</p>	<p>TITOLO XVI DEL SEGRETARIO REGIONALE</p>
<p>Art. 56 Competenze</p> <p>Il Segretario Regionale:</p> <p>a. coadiuva il Presidente Regionale nel perseguimento delle finalità associative;</p> <p>b. partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Regionale con voto consultivo;</p> <p>c. cura e redige, sotto la sua personale responsabilità, tutti gli atti amministrativi ed i verbali delle riunioni di cui alla lettera b;</p> <p>d. sovrintende al funzionamento degli uffici del Consiglio Regionale e ne coordina l'attività amministrativa;</p> <p>e. è il superiore gerarchico del personale dipendente del Consiglio Regionale.</p> <p>In caso di sopravvenuta incapacità, impedimento o vacanza temporanei, viene provvisoriamente sostituito nelle sue funzioni da altra persona nominata dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente Regionale.</p>	<p>Art. 41 Competenze</p> <p>Il Segretario Regionale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) coadiuva il Presidente Regionale nel perseguimento delle finalità associative; 2) partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Regionale con voto consultivo; 3) cura e redige, sotto la sua personale responsabilità, tutti gli atti amministrativi ed i verbali delle riunioni di cui alla lettera b; 4) ha una funzione di coordinamento degli uffici amministrativi con gli organi associativi. <p>In caso di sopravvenuta incapacità, impedimento o vacanza temporanea, viene provvisoriamente sostituito nelle sue funzioni da altra persona nominata dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente Regionale.</p> <p>Non può essere dipendente dell'ENS, pena la decadenza dall'incarico.</p> <p>La sua nomina non è compatibile con le altre cariche associative. Non può avere rapporti di parentela, affinità,</p>

<p>Il Consiglio Regionale con apposito atto deliberativo determina l'indennità di carica del Segretario Regionale rispettando i limiti indicati dall'Assemblea Nazionale.</p> <p>Le funzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente del Consiglio Regionale sono esercitate dal Segretario Generale anche su segnalazione del Segretario Regionale in conformità dei procedimenti stabiliti dalle leggi e dal CCNL di riferimento. La sanzione del biasimo è irrogata dal Segretario Generale anche su segnalazione del Segretario Regionale o dal Consiglio Regionale. Le sanzioni della multa e della sospensione sono irrogate dal Segretario Generale, anche su segnalazione del Segretario Regionale, o da quest'ultimo d'intesa con il Consiglio Regionale. La sanzione del licenziamento è adottata dal Consiglio Direttivo anche su proposta motivata del Consiglio Regionale.</p>	<p>coniugio ovvero unione civili o convivenza more uxorio con i dirigenti o dipendenti dell'Ente, i membri del Collegio dei Probiviri e con i soci che rivestono cariche elettive.</p> <p>Il Consiglio Regionale con apposito atto deliberativo determina l'indennità di carica del Segretario Regionale rispettando i limiti indicati dall'Assemblea Nazionale.</p>
<p>TITOLO XIX DEL REVISORE REGIONALE</p>	<p>TITOLO XVII DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL REVISORE REGIONALE LEGALE DEI CONTI</p>
	<p>Art. 42 Composizione e competenze dell'Organo regionale di controllo</p> <p>L'Organo regionale di controllo si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Regionale su proposta del Consiglio Regionale, dura in carica cinque e sono rieleggibili.</p> <p>La nomina è dell'Organo centrale è obbligatoria quando per due esercizi consecutivi siano superati i limiti previsti dall'art. 30, comma 2, lettere a) b) e c) del d.lgs. n. 117 del 2017. L'obbligo viene meno se tali requisiti non sono superati per due esercizi consecutivi.</p> <p>L'organo regionale di controllo elegge il Presidente e il Vice Presidente tra i propri membri.</p>

	<p>La carica di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.</p> <p>Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile.</p> <p>I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2937, comma secondo, del codice civile. In caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.</p> <p>L'organo regionale di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 ed 8 del codice del Terzo settore ed attesta che il bilancio è conforme alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 117 del 2017.</p> <p>I componenti dell'Organo possono procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.</p>
<p>Art. 57 Composizione e competenze</p> <p>I Consigli Regionali e le province autonome di Trento e Bolzano si dotano di un Revisore Regionale nominato dall'Assemblea Regionale, tra persone iscritte nel registro dei revisori contabili.</p>	<p>Art. 43 Nomina e competenze del Revisore regionale legale dei conti</p> <p>I Consigli Regionali e le province autonome di Trento e Bolzano si dotano di un Revisore Regionale nominato dall'Assemblea Regionale, tra persone iscritte nel registro dei revisori contabili.</p>

<p>Il Revisore Regionale dura in carica cinque anni può essere riconfermato per non più di tre mandati consecutivi.</p> <p>Il Revisore può assistere alle riunioni dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Regionale.</p> <p>Il Revisore Regionale:</p> <p>a. verifica la gestione economica e finanziaria dei Consigli Regionali;</p> <p>b. verifica almeno ogni tre mesi i documenti contabili e lo stato di cassa redigendone il verbale;</p> <p>c. redige la relazione sul Bilancio Preventivo, Consuntivo e Unico Regionale;</p> <p>d. verifica il rispetto delle norme statutarie ed effettua la revisione contabile del Consiglio Regionale e delle Sezioni Provinciali.</p> <p>e. ottempera anche alle disposizioni di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 3/7/2017 esercitando, ove previsto, anche le funzioni di Revisore Legale dei Conti di cui all'art. 31 del medesimo Decreto Legislativo*.</p> <p>Il Revisore Regionale svolge le proprie funzioni di controllo anche nelle sedi provinciali.</p> <p>Non può essere dipendente, collaboratore o consulente retribuito dell'ENS – ONLUS APS**, pena la decadenza dall'incarico.</p> <p>Non può avere rapporti di parentela, affinità o coniugio con i dirigenti o dipendenti dell'Ente, i membri del Collegio dei Probiviri e con i soci che rivestono cariche elettive;</p>	<p>Il Revisore dura in carica cinque anni e può essere rieleggibile.</p> <p>Il Revisore può assistere alle riunioni dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Regionale.</p> <p>Il Revisore Regionale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) verifica la gestione economica e finanziaria del Consiglio Regionale; 2) verifica almeno ogni tre mesi i documenti contabili e lo stato di cassa redigendone il verbale; 3) redige la relazione al Bilancio Preventivo, Consuntivo e Unico Regionale; 4) verifica il rispetto delle norme statutarie ed effettua la revisione contabile del Consiglio Regionale e delle Sezioni Provinciali. <p>Non può essere dipendente, collaboratore o consulente retribuito dell'ENS, pena la decadenza dall'incarico.</p> <p>La sua nomina non è compatibile con le altre cariche associative. Non può avere rapporti di parentela, affinità, coniugio ovvero unione civili o convivenza more uxorio con i dirigenti o dipendenti dell'Ente, i membri del Collegio dei Probiviri e con i soci che rivestono cariche elettive.</p> <p>Non può essere revocato se non per giusta causa.</p> <p>In caso di decadenza, revoca, rinuncia o vacanza comunque determinata, l'Assemblea Regionale procede con urgenza alla necessaria sostituzione per un tempo non superiore alla restante consiliatura.</p>
--	---

<p>Non può essere revocato se non per giusta causa.</p> <p>In caso di decadenza, revoca, rinuncia o vacanza comunque determinata, l'Assemblea Regionale procede con urgenza alla necessaria sostituzione per un tempo non superiore alla restante consiliatura.</p>	
<p>TITOLO XX DEGLI ORGANI PROVINCIALI</p>	<p>TITOLO XVIII DEGLI ORGANI PROVINCIALI</p>
<p>Art. 58 Organizzazione</p> <p>L'organizzazione dell'ENS – ONLUS APS* su base provinciale corrisponde al territorio delle Province.</p> <p>Sono Organi provinciali il Congresso Provinciale, il Consiglio Provinciale, il Presidente Provinciale.</p> <p>La Sezione Provinciale assume la seguente denominazione “Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi - ENS ONLUS APS* - Sezione Provinciale di...”.</p> <p>La Sezione Provinciale ha sede nella città capoluogo di Provincia.</p> <p>Qualora nella Sezione il numero dei soci diventi inferiore a 50, per dimissioni o altra causa, o vengano a mancare le condizioni di carattere organizzativo o finanziario che escludano la possibilità di un normale funzionamento o di gestione autonoma, il Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio Regionale competente, può provvedere alla soppressione della Sezione, determinando le modalità di destinazione dei soci ad essa iscritti alle Sezioni Provinciali limitrofe più idonee ad accoglierli nella propria organizzazione.</p> <p>Qualora la Sezione abbia sede in un immobile di proprietà dell'ENS – ONLUS APS* oltre alle spese ordinarie di mantenimento verserà</p>	<p>Art. 44 Organizzazione</p> <p>L'organizzazione dell'ENS su base provinciale corrisponde al territorio delle Province.</p> <p>Sono Organi provinciali il Congresso Provinciale, il Consiglio Provinciale e il Presidente Provinciale.</p> <p>La Sezione Provinciale ha sede nella città capoluogo di Provincia.</p> <p>Qualora nella Sezione il numero dei soci diventi inferiore a 50, per dimissioni o altra causa, o vengano a mancare le condizioni di carattere organizzativo o finanziario che escludano la possibilità di un normale funzionamento o di gestione autonoma, il Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio Regionale competente, può provvedere alla soppressione della Sezione, determinando le modalità di destinazione dei soci ad essa iscritti alle Sezioni Provinciali limitrofe più idonee ad accoglierli nella propria organizzazione.</p> <p>Le sezioni provinciali possono fondersi in un unico organismo o scindersi in due organismi provinciali.</p>

una quota mensile a titolo di contributo presso il fondo costituito dalla Sede Centrale per il mantenimento e gestione degli immobili.	
Art. 59 Entrate provinciali <i>vedasi art. 56 del nuovo statuto</i>	
TITOLO XXI DEL CONGRESSO PROVINCIALE	TITOLO XIX DEL CONGRESSO PROVINCIALE
Art. 60 Composizione e convocazione <p>Il Congresso Provinciale è costituito dai soci effettivi e aggregati iscritti nella circoscrizione della Sezione.</p> <p>Esso è convocato dal Presidente Provinciale e si riunisce in via ordinaria una volta ogni cinque anni ed in via straordinaria quando ne sia stata fatta richiesta da almeno la metà dei Soci effettivi.</p> <p>La convocazione del Congresso Provinciale è deliberata dal Consiglio Provinciale 45 giorni prima della data fissata per lo svolgimento. In occasione della medesima riunione il Consiglio Provinciale, sulla scorta del registro dei soci effettivi e aggregati, provvede alla compilazione di un elenco - in ordine alfabetico - di coloro che si trovano nelle condizioni di poter validamente partecipare al Congresso.</p> <p>Sono esclusi dall'elenco i soci effettivi e aggregati:</p> <p>a. che non risultino iscritti nella circoscrizione della Sezione almeno due mesi prima della data fissata per il Congresso;</p> <p>b. che non siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;</p>	Art. 45 Composizione e convocazione <p>Il Congresso Provinciale è costituito dai soci iscritti nella circoscrizione della Sezione.</p> <p>Esso è convocato dal Presidente Provinciale e si riunisce in via ordinaria una volta ogni cinque anni ed in via straordinaria quando ne sia stata fatta richiesta da almeno la metà dei Soci effettivi e aggregati.</p> <p>La convocazione del Congresso Provinciale è deliberata dal Consiglio Provinciale 45 giorni prima della data fissata per lo svolgimento.</p>

<p>c. che non risultino in possesso dei diritti associativi a seguito del provvedimento disciplinare della sospensione o dell'espulsione.</p> <p>Il Presidente Provinciale, nel diramare gli avvisi di convocazione, è vincolato all'elenco deliberato dal Consiglio.</p> <p>Il Congresso Provinciale deve tenersi, di norma, nel secondo semestre dell'anno solare salvo motivata deroga autorizzata dal Consiglio Direttivo che ne dà comunicazione anche al Consiglio Regionale competente.</p> <p>L'avviso di convocazione deve essere affisso nell'albo sociale almeno 30 giorni prima della data fissata per la celebrazione del congresso.</p>	
<p>Art. 61 Competenze</p> <p>Sono di competenza del Congresso Provinciale:</p> <p>a. la discussione ed approvazione della relazione morale e finanziaria del Consiglio Provinciale;</p> <p>b. la determinazione degli indirizzi politico-sociali dell'ENS – ONLUS APS* a livello provinciale;</p> <p>c. l'elezione del Presidente Provinciale;</p> <p>d. l'elezione del Consiglio Provinciale;</p> <p>e. la mozione di sfiducia, se presentata, al Consiglio Provinciale su proposta di almeno un terzo dei soci effettivi con voto della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto presenti in Congresso con le modalità previste dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 34.</p>	<p>Art. 46 Competenze</p> <p>Sono di competenza del Congresso Provinciale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la discussione ed approvazione della relazione di missione e dei bilanci del Consiglio Provinciale; 2) la determinazione degli indirizzi politico-sociali dell'ENS a livello provinciale; 3) l'elezione del Presidente Provinciale; 4) l'elezione del Consiglio Provinciale; <p>Il Presidente dell'ENS, i componenti il Consiglio Direttivo ed il Presidente Regionale cui fa capo la Sezione, possono intervenire al Congresso senza diritto di voto.</p>

<p>La mozione di sfiducia si intende sempre presentata al Consiglio e al suo Presidente.</p> <p>In caso di sfiducia il Presidente Provinciale dà immediata comunicazione della sfiducia e, comunque, entro tre giorni, al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale affinché il Consiglio Direttivo deliberi, sul nominativo proposto del Consiglio Regionale, il commissario straordinario alla prima riunione utile.</p> <p>Il Presidente Provinciale sfiduciato, sotto personale responsabilità, resta in carica per la sola gestione ordinaria fino al passaggio di consegne col commissario straordinario.</p> <p>Il Presidente dell'Ente, i componenti il Consiglio Direttivo ed il Presidente Regionale cui fa capo la Sezione, possono intervenire al Congresso senza diritto di voto.</p>	
<p>Art. 62 Le candidature</p> <p>(si trasferisce nel R.E.)</p>	
<p>Art. 63 Del Collegio di Presidenza e dei successivi adempimenti</p> <p>L'assemblea congressuale, su proposta del Presidente Provinciale uscente, provvede alla costituzione di un collegio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente, tre scrutatori e da tre a sette questori, tutti scelti fra i soci effettivi che non siano candidati.</p> <p>I componenti del Collegio vengono nominati a maggioranza con voto palese del Congresso.</p> <p>Il collegio di presidenza del Congresso:</p> <p>a. dirige i lavori assembleari secondo l'ordine del giorno risultante dall'avviso di convocazione;</p>	<p>Art. 47 Del Collegio di Presidenza</p> <p>L'assemblea congressuale, su proposta del Presidente Provinciale uscente, provvede alla costituzione di un Collegio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente, tre scrutatori e da tre questori, tutti scelti fra i soci che non siano candidati.</p> <p>I componenti del Collegio vengono nominati a maggioranza con voto palese del Congresso.</p> <p>Il collegio di presidenza del Congresso:</p> <p>1) dirige i lavori assembleari secondo l'ordine del giorno risultante dall'avviso di convocazione;</p>

<p>b. vigila sul buon andamento delle operazioni elettorali disponendo, se necessario, per il tramite dei questori, l'allontanamento di coloro che la disturbassero;</p> <p>c. dirime eventuali controversie assembleari;</p> <p>d. proclama gli eletti.</p> <p>I lavori del Congresso saranno verbalizzati da un segretario sotto propria responsabilità, all'uopo nominato, scelto tra persone diplomate o con titolo di studio superiore, che curerà la redazione del verbale predisponendone una copia anche per il Consiglio Regionale e la Sede Centrale.</p> <p>Il Congresso può essere sospeso per gravi motivi dal suo Presidente e rinviato a data da destinarsi.</p> <p>Il Presidente uscente, entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti convoca il nuovo Consiglio Provinciale, senza prenderne parte, per la verifica delle condizioni di eleggibilità e per prendere atto dell'esercizio del diritto di opzione.</p> <p>Il Consiglio procede quindi alla individuazione ed alla nomina del Consigliere Anziano, che è di norma colui che ha rivestito per il maggior numero di anni cariche elettive in seno alla Sezione o, in caso di parità, il più anziano di iscrizione all'ENS – ONLUS APS* o, in caso di uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.</p> <p>Entro dieci giorni dall'insediamento del Consiglio, il Presidente subentrante e quello uscente procedono al passaggio delle consegne.</p>	<p>2) vigila sul buon andamento delle operazioni elettorali disponendo, se necessario, per il tramite dei questori, l'allontanamento di coloro che la disturbassero;</p> <p>3) dirime eventuali controversie assembleari;</p> <p>4) proclama gli eletti.</p>
<p>TITOLO XXII DEL CONSIGLIO PROVINCIALE</p>	<p>TITOLO XX DEL CONSIGLIO PROVINCIALE</p>

Art. 64**Composizione**

Il Consiglio Provinciale è composto da tre, cinque **o sette** membri compreso il Presidente eletti dal Congresso Provinciale secondo il seguente criterio: tre membri per le Province fino a **duecento** soci **effettivi**, cinque membri per le Province **fino a** seicento soci **effettivi**, **sette membri per le Province con più di seicento soci effettivi**.

In caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata di uno o più Consiglieri - che non rappresentino la maggioranza del Consiglio stesso - questo viene integrato seguendo l'ordine dei voti riportati in Congresso.

Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti viene tempestivamente convocato il Congresso Provinciale straordinario per l'elezione dei soli Consiglieri mancanti che restano in carica sino alla scadenza dell'organo che sono chiamati ad integrare.

Il Consiglio Provinciale rimane in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I componenti che senza giustificato motivo oggettivo non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

Qualora nel Consiglio si sia dimessa la maggioranza dei suoi membri o, comunque, per qualsiasi ragione il Consiglio venga a trovarsi nell'impossibilità di funzionare, il Consiglio Regionale provvede a nominare un Commissario straordinario, ratificato dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Fino alla ratifica del commissariamento, il Presidente e il Consiglio Provinciale commissariati, sotto loro personale responsabilità, restano in carica per la sola gestione ordinaria.

Art. 48**Composizione**

Il Consiglio Provinciale è composto da tre **o** cinque membri compreso il Presidente eletti dal Congresso Provinciale secondo il seguente criterio: tre membri per le Province fino a **600** soci, cinque membri per le Province **oltre** i 600 soci.

Il Consiglio Provinciale è convocato in presenza, a distanza oppure mista dal Presidente Provinciale con preavviso di almeno 5 giorni e si riunisce normalmente in via ordinaria ogni due mesi, in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne sia stata fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei membri.

In caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata di uno o più Consiglieri - che non rappresentino la maggioranza del Consiglio stesso - questo viene integrato seguendo l'ordine dei voti riportati in Congresso.

Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti viene tempestivamente convocato il Congresso Provinciale straordinario per l'elezione dei soli Consiglieri mancanti che restano in carica sino alla scadenza dell'organo che sono chiamati ad integrare.

Il Consiglio Provinciale rimane in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I componenti che senza giustificato motivo oggettivo non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

Qualora nel Consiglio si sia dimessa la maggioranza dei suoi membri o, comunque, per qualsiasi ragione il Consiglio venga a trovarsi nell'impossibilità di funzionare, il Consiglio Regionale

	<p>provvede a nominare un Commissario straordinario, ratificato dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.</p> <p>Fino alla ratifica del commissariamento, il Presidente e il Consiglio Provinciale commissariati, sotto loro personale responsabilità, restano in carica per la sola gestione ordinaria.</p> <p>I soci possono presentare la mozione di sfiducia al Consiglio Provinciale su proposta di almeno un terzo dei soci.</p> <p>La mozione di sfiducia si intende sempre presentata al Consiglio e al Presidente.</p> <p>In caso di sfiducia il Presidente Provinciale dà immediata comunicazione della sfiducia entro e non oltre tre giorni, al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale affinché il Consiglio Direttivo valuti l'ammissibilità della stessa, e nel caso si procede alla nomina del commissario straordinario.</p> <p>Il Presidente Provinciale sfiduciato, sotto personale responsabilità, resta in carica per la sola gestione ordinaria fino al passaggio di consegne col commissario straordinario che provvederà anche alla convocazione del Congresso Provinciale Straordinario.</p>
<p>Art. 65 Competenze</p> <p>Il Consiglio Provinciale rappresenta, tutela e difende gli interessi morali, civili, culturali ed economici della categoria nell'ambito del territorio provinciale.</p> <p>Esso inoltre:</p> <p>a. attua in ambito provinciale gli atti deliberativi e di indirizzo del Consiglio Direttivo, del Consiglio Regionale e del Congresso Provinciale;</p>	<p>Art. 49 Competenze</p> <p>Il Consiglio Provinciale rappresenta, tutela e difende gli interessi morali, civili, culturali ed economici della categoria nell'ambito del territorio provinciale.</p> <p>Esso inoltre:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) attua in ambito provinciale gli atti deliberativi e di indirizzo del Consiglio Direttivo, del Consiglio Regionale e del Congresso Provinciale; 2) elegge il Vice Presidente su proposta del Presidente;

<p>b. elegge il Vice Presidente su proposta del Presidente e dichiara la decadenza dei propri membri ai sensi dell'art. 64 comma 5;</p> <p>c. propone al Consiglio Regionale la costituzione o la soppressione di rappresentanze intercomunali e locali;</p> <p>d. autorizza le iniziative di carattere provinciale proposte dalle rappresentanze intercomunali e locali;</p> <p>e. designa, nomina e revoca i rappresentanti dell'Ente negli organismi pubblici e privati di carattere provinciale, eccetto quelli di competenza del Consiglio Direttivo e del Consiglio Regionale;</p> <p>f. approva e trasmette al Consiglio Regionale, entro il 20 febbraio, la relazione sulle attività svolte ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed entro il 30 settembre la relazione programmatica ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;</p> <p>g. presenta al Congresso Provinciale per l'approvazione la relazione morale e finanziaria quinquennale;</p> <p>h. delibera in ordine alla conclusione di contratti e convenzioni, previa verifica della copertura economica e sotto responsabilità personale connessa verso i terzi e verso l'Ente la cui efficacia è subordinata alla ratifica del Consiglio Regionale, propone al Consiglio Direttivo l'assunzione del personale dipendente e l'instaurazione di rapporti di consulenza e collaborazione professionale presso la Sezione Provinciale da sottoporre a ratifica del Consiglio Regionale, ferma restando la connessa responsabilità personale solidale verso i terzi e verso l'ENS – ONLUS APS*;</p> <p>i. delibera sugli argomenti che il Consiglio Regionale e/o il Consiglio Direttivo sottopongono al suo esame;</p>	<p>3) dichiara la decadenza dei propri membri ai sensi dell'art. 50;</p> <p>4) propone al Consiglio Regionale la costituzione o la soppressione di rappresentanze intercomunali e locali;</p> <p>5) autorizza le iniziative di carattere provinciale proposte dalle rappresentanze intercomunali e locali;</p> <p>6) designa, nomina e revoca i rappresentanti dell'ENS negli organismi pubblici e privati di carattere provinciale, eccetto quelli di competenza del Consiglio Direttivo e del Consiglio Regionale;</p> <p>7) approva e trasmette al Consiglio Regionale, entro il 20 febbraio, la relazione sulle attività svolte ed il consuntivo dell'esercizio precedente;</p> <p>8) presenta al Congresso Provinciale per l'approvazione la relazione di missione quinquennale;</p> <p>9) delibera in ordine alla conclusione di contratti e convenzioni, previa verifica della copertura economica e informativa al Consiglio Regionale sotto responsabilità personale connessa verso i terzi e verso l'ENS;</p> <p>10) propone al Consiglio Direttivo l'assunzione del personale dipendente e l'instaurazione di rapporti di consulenza e collaborazione professionale presso la Sezione Provinciale previa informativa al Consiglio Regionale, ferma restando la connessa responsabilità personale solidale verso i terzi e verso l'ENS;</p> <p>11) delibera sugli argomenti che il Consiglio Regionale e/o il Consiglio Direttivo sottopongono al suo esame;</p> <p>12) può istituire settori, dipartimenti, commissioni e comitati su particolari tematiche;</p>
---	---

<p>j. può istituire settori, dipartimenti, commissioni e comitati su particolari tematiche;</p> <p>k. dispone visite ispettive presso le rappresentanze intercomunali e locali e presso i circoli culturali e ricreativi.</p> <p>I responsabili delle rappresentanze intercomunali e dei circoli culturali e ricreativi che rifiutino, ritardino, impediscano o ostacolino le visite ispettive di cui alla lettera k soggiacciono alla decadenza di cui all'art. 25 comma 2.</p> <p>Gli atti deliberativi devono essere trasmessi con PEC o mezzo equipollente, a pena di decadenza, al Consiglio Regionale entro cinque giorni dalla loro adozione.</p> <p>Gli atti deliberativi di cui alla lettera h sono validi ed efficaci solo dopo la ratifica del Consiglio Regionale o l'approvazione del Presidente Regionale ai sensi dell'art. 55 comma 5 lettera h dello Statuto nel caso in cui il Consiglio Regionale non venga convocato nei quindici giorni successivi alla ricezione dell'atto.</p>	<p>13) dispone visite ispettive presso le rappresentanze intercomunali e locali e presso i circoli culturali e ricreativi;</p> <p>14) approvazione acquisto/vendita immobili.</p> <p>I responsabili delle rappresentanze intercomunali e dei circoli culturali e ricreativi che rifiutino, ritardino, impediscano o ostacolino le visite ispettive di cui al punto 13 del presente articolo soggiacciono alla decadenza di cui all'art. 13.</p>
<p>Art. 66 Convocazione</p> <p><i>(si trasferisce nel R.E.)</i></p>	
<p>Art. 67 Il Delegato Provinciale</p> <p>I Consiglieri Provinciali eletti con il maggior numero di voti, esplicano le funzioni di Delegati al Congresso.</p> <p>Ad ogni Sezione Provinciale spetta un delegato a prescindere dal numero dei Soci iscritti aumentato di un'unità in ragione di uno ogni quattrocento Soci e o frazione superiore a duecento.</p> <p>Il numero dei delegati al Congresso deve riferirsi alla situazione dei soci effettivi al momento della convocazione del Congresso.</p>	<p>Art. 50 Delegati al Congresso</p> <p>I Consiglieri Provinciali eletti con il maggior numero di voti, esplicano le funzioni di Delegati al Congresso.</p> <p>Ad ogni Sezione Provinciale spetta un delegato ogni 600 soci iscritti, aumentato di un delegato qualora i soci iscritti alla sezione siano superiori a 600.</p> <p>In caso di impedimento o di espressa rinuncia scritta verificatesi 10 giorni precedenti l'inizio dei lavori congressuali, i delegati possono essere sostituiti, se presenti, dai primi dei non eletti.</p>

<p>In caso di impedimento o di espressa rinuncia scritta verificatesi entro trenta giorni dall'inizio dei lavori congressuali i delegati sono sostituiti, se presenti, dai primi dei non eletti seguendo i criteri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.</p>	
<p>TITOLO XXIII DEL PRESIDENTE PROVINCIALE</p>	<p>TITOLO XXI DEL PRESIDENTE PROVINCIALE</p>
<p>Art. 68 Rappresentanza e competenze</p> <p>Il Presidente Provinciale rappresenta l'Ente Nazionale Sordi nel territorio provinciale.</p> <p>Egli inoltre:</p> <p>a. vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;</p> <p>b. convoca il Congresso e il Consiglio Provinciale e presiede quest'ultimo;</p> <p>c. cura e coordina la gestione economica di competenza provinciale;</p> <p>d. propone al Consiglio Provinciale la nomina del Vice Presidente;</p> <p>e. provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Congresso Provinciale e del Consiglio Provinciale;</p> <p>f. propone al Consiglio Direttivo giudizi nell'interesse dell'Ente e informa immediatamente, sotto sua personale responsabilità, il Presidente Nazionale dei giudizi intentati contro il Consiglio Provinciale;</p>	<p>Art. 51 Rappresentanza e competenze</p> <p>Il Presidente Provinciale rappresenta l'Ente Nazionale Sordi nel territorio provinciale.</p> <p>Egli inoltre:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari; 2) convoca il Congresso Provinciale, l'Assemblea informativa dei Soci e il Consiglio Provinciale; presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea informativa dei soci; 3) cura e coordina la gestione economica di competenza provinciale; 4) propone al Consiglio Provinciale la nomina del Vice Presidente; 5) provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Congresso Provinciale e del Consiglio Provinciale; 6) adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Provinciale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile; 7) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio Provinciale, ivi compresi i contratti e le convenzioni deliberati dal Consiglio Provinciale ad eccezione dei contratti di lavoro.

<p>g. adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Provinciale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;</p> <p>h. firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio Provinciale, ivi compresi i contratti e le convenzioni deliberati dal Consiglio Provinciale ad eccezione dei contratti di lavoro.</p> <p>In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.</p> <p>In caso di vacanza della carica di Presidente Provinciale comunque determinata il Congresso Provinciale provvede alla sua sostituzione.</p> <p>L'incapacità e/o la vacanza del Presidente Provinciale, devono essere tali da impedirgli l'esercizio delle funzioni in modo grave e permanente.</p> <p>Il Vice Presidente, entro 90 giorni dalla deliberazione unanime del Consiglio Provinciale che accerta l'incapacità e/o la vacanza, convoca il Congresso Provinciale che provvede all'elezione del Presidente Provinciale.</p>	<p>In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.</p> <p>In caso di vacanza della carica di Presidente Provinciale comunque determinata il Congresso Provinciale provvede alla sua sostituzione.</p> <p>L'incapacità e/o la vacanza del Presidente Provinciale, devono essere tali da impedirgli l'esercizio delle funzioni in modo grave e permanente.</p> <p>Il Vice Presidente, entro 90 giorni dalla deliberazione unanime del Consiglio Provinciale che accerta l'incapacità e/o la vacanza, convoca il Congresso Provinciale che provvede all'elezione del Presidente Provinciale.</p>
<p>TITOLO XXIV DEL CONTROLLO DI GESTIONE</p>	
<p>Art. 69 Controllo di gestione</p>	
<p>TITOLO XXV DELLE RAPPRESENTANZE INTERCOMUNALI E LOCALI</p>	<p>TITOLO XXII DELLE RAPPRESENTANZE INTERCOMUNALI E LOCALI</p>
<p>Art. 70 Competenze</p>	<p>Art. 52 Competenze</p> <p>Le Rappresentanze Intercomunali e locali curano e coordinano su direttiva del Consiglio Provinciale territorialmente competente,</p>

Le Rappresentanze Intercomunali e locali curano e coordinano su direttiva del Consiglio Provinciale territorialmente competente, tutte le attività associative nell'ambito del territorio in cui sono istituite.

La gestione delle attività è affidata a uno o più rappresentanti.

La Rappresentanza intercomunale (tra comuni limitrofi) o locale (un solo Comune) è istituita dal Consiglio Regionale con apposita deliberazione, su proposta del Consiglio Provinciale.

Le condizioni per l'istituzione della rappresentanza **sono:**

a. almeno 50 soci **di cui almeno 25 residenti nel comune che ne ospita la sede;**

b. **almeno due terzi siano soci effettivi e/o aggregati;**

c. **sussistano i presupposti di autonomia finanziaria.**

Le rappresentanze intercomunali o locali sono gestite da un rappresentante **o da un collegio di tre o cinque membri, entrambi nominati dal Consiglio Provinciale, se il numero complessivo di soci non supera le 75 unità, obbligatoriamente da un collegio se il numero è superiore.**

La carica è gratuita, fatti salvi i rimborsi delle spese logistiche effettivamente sostenute e comprovate da documenti allegati alla richiesta di rimborso.

Il rappresentante e la rappresentanza collegiale possono essere coadiuvati da persone udenti iscritte all'ENS – ONLUS APS*.

Il rappresentante **o la rappresentanza rimangono** in carica **quanto il** Consiglio Provinciale e **possono** essere **riconfermati** con delibera del nuovo Consiglio Provinciale.

tutte le attività associative nell'ambito del territorio in cui sono istituite.

La gestione delle attività è affidata a uno o più rappresentanti.

La Rappresentanza intercomunale (tra comuni limitrofi) o locale (un solo Comune) è istituita dal Consiglio Regionale con apposita deliberazione, su proposta del Consiglio Provinciale.

La condizione per l'istituzione della rappresentanza **è l'iscrizione di almeno 50 soci.**

Le rappresentanze intercomunali o locali sono gestite da un rappresentante **nominato** dal Consiglio Provinciale.

La carica è gratuita, fatti salvi i rimborsi delle spese logistiche effettivamente sostenute e comprovate da documenti allegati alla richiesta di rimborso.

Il rappresentante **rimane** in carica per la durata del Consiglio Provinciale e **può** essere **riconfermato** con delibera del nuovo Consiglio Provinciale.

La Rappresentanza intercomunale o locale è obbligatoriamente sciolta qualora vengano meno le condizioni di carattere organizzativo o finanziario che ne hanno determinato la costituzione.

La decisione viene adottata dal Consiglio Regionale su proposta del Consiglio Provinciale.

La Rappresentanza Intercomunale o locale è tenuta ad inviare la rendicontazione contabile per inserirla nel bilancio alla Sezione Provinciale di competenza.

La Rappresentanza Intercomunale può fare richiesta al Consiglio Provinciale e con autorizzazione del Consiglio Direttivo, di dotarsi di un conto corrente bancario da inserire nel bilancio della Sezione Provinciale competente.

<p>Per comprovati motivi possono essere rimossi dalla carica a insindacabile giudizio del Consiglio Provinciale.</p> <p>La Rappresentanza intercomunale o locale è obbligatoriamente sciolta qualora vengano a cessare le condizioni di carattere organizzativo o finanziario che ne hanno determinato la costituzione.</p> <p>La decisione viene adottata dal Consiglio Regionale su proposta del Consiglio Provinciale.</p> <p>Il patrimonio mobiliare e i mezzi di esercizio della Rappresentanza intercomunale o locale sono di proprietà dell'ENS – ONLUS APS*.</p> <p>La Rappresentanza Intercomunale o locale è tenuta ad inviare, su richiesta del Consiglio Provinciale, la rendicontazione contabile per inserirla nel bilancio della Sezione Provinciale di competenza.</p> <p>La Rappresentanza Intercomunale può fare richiesta al Consiglio Provinciale e con autorizzazione del Consiglio Direttivo, di dotarsi di un conto corrente bancario da inserire nel bilancio della Sezione Provinciale competente.</p>	
<p>TITOLO XXVI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E AD ACTA</p>	<p>TITOLO XXIII DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E AD ACTA</p>
<p>Art. 71 Il Commissario Straordinario</p> <p>Il Commissario Straordinario nominato dagli organi competenti, opera in sostituzione dei Consigli Regionali e Provinciali per un tempo limitato, in forza di situazioni eccezionali e contingenti. Il Commissario Straordinario resta in carica per il tempo strettamente necessario al ripristino degli Organi sociali disciolti ed in ogni caso non più di sei mesi, prorogabili fino ad un massimo complessivo di due anni, decorso tale termine decade automaticamente e viene sostituito.</p>	<p>Art. 53 Il Commissario Straordinario</p> <p>Il Commissario Straordinario nominato dagli organi competenti, opera in sostituzione dei Consigli Regionali e Provinciali per un tempo limitato, in forza di situazioni eccezionali e contingenti.</p> <p>Il Commissario Straordinario resta in carica per il tempo strettamente necessario al ripristino degli Organi sociali sciolti e in ogni caso, non oltre un anno, decorso tale termine decade automaticamente.</p>

<p>Il Commissario Straordinario ha i pieni poteri dell'organo che sostituisce e può nominare uno o due Vice Commissari. Il Commissario Straordinario, sentiti gli eventuali Vice-Commissari, può nominare un Comitato consultivo per la gestione degli affari regionali o sezionali. Le spese relative ai Commissari straordinari sono a carico della sede commissariata.</p>	<p>Il Commissario Straordinario ha i pieni poteri di ordinaria amministrazione dell'organo che sostituisce. Il Commissario Straordinario, sentiti gli eventuali Vice-Commissari, può nominare un Comitato consultivo per la gestione degli affari regionali o sezionali. Le spese relative ai Commissari straordinari sono a carico della sede commissariata. Il Commissario straordinario può partecipare senza diritto di voto al Congresso Nazionale, all'Assemblea Nazionale, al Congresso Regionale e all'Assemblea Regionale.</p>
<p>Art. 72 Il Commissario ad acta</p> <p>Il Commissario <i>ad acta</i> nominato dagli organi competenti, ha il compito di determinare uno o più atti amministrativi che il Consiglio Regionale e/o Provinciale abbia omesso di deliberare. L'incarico al Commissario ad acta deve essere preceduto da un invito formale all'Organo ad adempiere e deve contenere l'indicazione del termine massimo per compiere l'atto obbligatorio. Il Commissario <i>ad acta</i>, una volta adottati gli atti nel termine stabilito nell'atto di conferimento dell'incarico cessa dal suo incarico. L'Organo presso cui il Commissario <i>ad acta</i> opera resta in carica per ogni altro adempimento connesso. Le spese relative ai Commissari <i>ad acta</i> sono a carico della sede commissariata.</p>	<p>Art. 54 Il Commissario ad acta</p> <p>Il Commissario <i>ad acta</i> nominato dagli organi competenti, ha il compito di adottare uno o più atti amministrativi che il Consiglio Regionale e/o Provinciale abbia omesso di deliberare. L'incarico al Commissario ad acta deve essere preceduto da un invito formale all'Organo ad adempiere e deve contenere l'indicazione del termine massimo per compiere l'atto obbligatorio. Il Commissario <i>ad acta</i>, una volta adottati gli atti nel termine stabilito nell'atto di conferimento dell'incarico, termina dalle sue funzioni Le spese relative ai Commissari <i>ad acta</i> sono a carico della sede commissariata.</p>
<p>TITOLO XXVII SCIoglIMENTO</p>	<p>TITOLO XXV SCIoglIMENTO</p>
<p>Art. 73 Scioglimento dell'ENS - ONLUS APS* Procedure e devoluzione patrimonio</p>	<p>Art. 60 Scioglimento dell'ENS - Procedure e devoluzione patrimonio</p>

Per l'eventuale scioglimento dell'ENS – **ONLUS APS*** deve essere adottata la seguente procedura:

- a. l'iniziativa può essere presa o dall'Assemblea Nazionale con un ordine del giorno che abbia ottenuto l'approvazione dei 4/5 dei componenti o su richiesta proveniente dai 2/3 delle Sezioni Provinciali e derivanti da un ordine del giorno votato a maggioranza dai rispettivi Congressi Provinciali **di cui all'art. 60 del presente Statuto**;
- b. il Consiglio Direttivo constatata la regolarità della richiesta dovrà procedere alla convocazione entro sei mesi del Congresso Nazionale straordinario;
- c. il Congresso sarà regolarmente costituito con la presenza di **due terzi** dei Delegati, dei Presidenti Provinciali, dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Nazionale;
- d. la decisione dell'eventuale scioglimento dell'ENS – **ONLUS APS*** deve essere adottata dal suddetto Congresso straordinario a maggioranza assoluta;
- e. **il tutto nel rispetto delle norme di legge vigenti o emanande.**

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'ENS – **ONLUS APS*** sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale avente analoghe finalità dell'ENS – **ONLUS APS***, ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A decorrere dall'istituzione e dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore la previsione del presente comma sarà sostituita da quella prevista dall'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3/7/2017**.

Durante la vita dell'ENS – ONLUS APS*, secondo quanto previsto dal precedente articolo 8), è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra ONLUS facente parte, per legge, statuto o regolamento, della medesima ed unitaria struttura.

Per l'eventuale scioglimento dell'ENS deve essere adottata la seguente procedura:

- 1) l'iniziativa può essere presa o dall'Assemblea Nazionale con un ordine del giorno che abbia ottenuto l'approvazione dei 4/5 dei componenti, o su richiesta proveniente dai 2/3 delle Sezioni Provinciali e derivanti da un ordine del giorno votato a maggioranza dai rispettivi Congressi Provinciali;
- 2) il Consiglio Direttivo constatata la regolarità della richiesta dovrà procedere alla convocazione entro sei mesi del Congresso Nazionale straordinario;
- 3) il Congresso sarà regolarmente costituito con la presenza **4/5** dei Delegati, dei Presidenti Provinciali, dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Nazionale;
- 4) la decisione dell'eventuale scioglimento dell'ENS deve essere adottata dal suddetto Congresso straordinario a maggioranza assoluta.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'ENS sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale avente analoghe finalità dell'ENS.

L'estinzione, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sono disposte previo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali lo stesso si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità del parere, sono nulli come definito dall'art. 9 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.	
TITOLO XXVIII NORME TRANSITORIE E FINALI	TITOLO XXVI NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 74 Norme finali	Art. 61 Norme finali
Art. 75 Norme transitorie	Art. 62 Norme transitorie

Aggiornato il 21 aprile 2022 e deliberato dal CD